

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-258X

L 77

47° anno

13 marzo 2004

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea e il regolamento (CE) n. 2026/97 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea** 12
- Regolamento (CE) n. 462/2004 della Commissione, del 12 marzo 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 21
- ★ **Regolamento (CE) n. 463/2004 della Commissione, del 12 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 823/2000 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) ⁽¹⁾** 23
- ★ **Regolamento (CE) n. 464/2004 della Commissione, del 12 marzo 2004, che modifica alcuni elementi del disciplinare relativo alla denominazione figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (Nocciola del Piemonte)** 25
- ★ **Regolamento (CE) n. 465/2004 della Commissione, del 12 marzo 2004, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» (Carciofo di Paestum e Farina di Neccio della Garfagnana)** 27
- ★ **Regolamento (CE) n. 466/2004 della Commissione, del 12 marzo 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2125/2003 per quanto riguarda il termine per la decisione dell'autorità nazionale competente sui programmi operativi e sui fondi di esercizio** 29

Prezzo: 18 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 467/2004 della Commissione, del 12 marzo 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 279/2004 che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 977/2003 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso	30
Regolamento (CE) n. 468/2004 della Commissione, del 12 marzo 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 137ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97	31
Regolamento (CE) n. 469/2004 della Commissione, del 12 marzo 2004, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 137ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97	33
Regolamento (CE) n. 470/2004 della Commissione, del 12 marzo 2004, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 309ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90	35
Regolamento (CE) n. 471/2004 della Commissione, del 12 marzo 2004, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	36
Regolamento (CE) n. 472/2004 della Commissione, del 12 marzo 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine	38
Regolamento (CE) n. 473/2004 della Commissione, del 12 marzo 2004, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	44
Regolamento (CE) n. 474/2004 della Commissione, del 12 marzo 2004, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	46
Regolamento (CE) n. 475/2004 della Commissione, del 12 marzo 2004, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	48
★ Direttiva 2004/30/CE della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin ⁽¹⁾	50

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2004/244/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 giugno 2003, relativa all'aiuto di Stato accordato dalla Spagna a favore della Volkswagen Navarra SA ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 1745]**

54

2004/245/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 9 marzo 2004, che modifica le decisioni 2000/585/CE e 97/222/CE per quanto riguarda l'importazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e taluni prodotti a base di carni di selvaggina in provenienza dall'Islanda ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 701]**

62

Rettifiche

- ★ Rettifica del regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 207 del 5.8.2002) 71
- ★ Rettifica del regolamento (CE) n. 442/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che stabilisce gli importi unitari degli acconti sui contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2002/2003 (GU L 72 dell'11.3.2004) 83

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 460/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 10 marzo 2004
che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le reti di comunicazione e i sistemi di informazione sono ormai fattori determinanti dello sviluppo economico e sociale. Computer e reti stanno diventando strumenti altrettanto comuni dell'acqua corrente o dell'energia elettrica. La sicurezza delle reti di comunicazione e dei sistemi di informazione, in particolare la loro disponibilità, diventa di conseguenza sempre più importante per la società anche a causa della possibilità che si presentino problemi nei sistemi chiave d'informazione a motivo della complessità del sistema, di incidenti, errori e attacchi che possono avere conseguenze sulle infrastrutture fisiche che forniscono servizi essenziali per il benessere dei cittadini dell'UE.
- (2) Il numero crescente di violazioni della sicurezza ha già provocato notevoli danni economici, turbato la fiducia degli utenti e danneggiato lo sviluppo del commercio elettronico. Gli individui, le amministrazioni pubbliche e le imprese hanno reagito dotandosi di tecnologie e procedure di gestione relative alla sicurezza. Gli Stati membri hanno preso a loro volta numerose misure di sostegno per accrescere la sicurezza delle reti e dell'informazione nella società, come ad esempio campagne di informazione e progetti di ricerca.

- (3) La complessità tecnica delle reti e dei sistemi di informazione, la varietà dei prodotti e servizi interconnessi e la moltitudine di soggetti pubblici e privati, ognuno dotato di responsabilità, rischiano di turbare il buon funzionamento del mercato interno.
- (4) La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ⁽³⁾ («direttiva quadro») definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione, che sono tenute tra l'altro a cooperare tra loro e con la Commissione in maniera trasparente per garantire lo sviluppo di prassi normative coerenti, a contribuire a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata e a garantire il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione pubbliche.
- (5) La normativa comunitaria attuale comprende altresì la direttiva 2002/20/CE ⁽⁴⁾, la direttiva 2002/22/CE ⁽⁵⁾, la direttiva 2002/19/CE ⁽⁶⁾, la direttiva 2002/58/CE ⁽⁷⁾, la direttiva 1999/93/CE ⁽⁸⁾, la direttiva 2000/31/CE ⁽⁹⁾, nonché la risoluzione del Consiglio del 18 febbraio 2003 relativa all'attuazione del piano d'azione «Europe 2005» ⁽¹⁰⁾.

⁽³⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

⁽⁴⁾ Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21).

⁽⁵⁾ Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

⁽⁶⁾ Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso delle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7).

⁽⁷⁾ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

⁽⁸⁾ Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).

⁽⁹⁾ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa ad alcuni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ GU C 48 del 28.2.2003, pag. 2.

⁽¹⁾ GU C 220 del 16.9.2003, pag. 33.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 19 novembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 febbraio 2004.

- (6) La direttiva 2002/20/CE consente agli Stati membri di allegare all'autorizzazione generale condizioni relative alla sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato, conformemente alla direttiva 97/66/CE ⁽¹⁾.
- (7) La direttiva 2002/22/CE impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire l'integrità e la disponibilità della rete telefonica pubblica in postazione fissa e alle imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa di adottare tutte le misure ragionevolmente possibili per garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.
- (8) La direttiva 2002/58/CE impone al fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico di prendere appropriate misure tecniche e organizzative per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e impone inoltre la riservatezza delle comunicazioni e dei relativi dati sul traffico. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽²⁾ fa obbligo agli Stati membri di disporre che il responsabile del trattamento attui misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta la trasmissione di dati all'interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali.
- (9) La direttiva 2002/21/CE e la direttiva 1999/93/CE contengono disposizioni relative alla pubblicazione di determinate norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Gli Stati membri si servono anche di norme fissate da organismi internazionali, nonché di regole di fatto elaborate dall'industria mondiale del settore. È necessario che la Commissione e gli Stati membri siano in grado di individuare quali norme sono conformi alla legislazione comunitaria.
- (10) Tali misure del mercato interno richiedono agli Stati membri e alla Commissione differenti soluzioni tecniche e organizzative. Si tratta di compiti tecnicamente complessi per i quali non esistono soluzioni univoche e ovvie. L'applicazione eterogenea di tali requisiti può portare a soluzioni inefficaci e creare ostacoli al mercato interno. Da questo sorge la necessità di istituire un centro di conoscenze a livello europeo che fornisca orientamenti, consulenza e, se richiesto, assistenza nell'ambito dei propri obiettivi, al quale possano rivolgersi il Parlamento europeo, la Commissione o gli organismi competenti nominati dagli Stati membri. Le autorità nazionali di regolamentazione designate ai sensi della direttiva 2002/21/CE possono essere designate da uno Stato membro in quanto organismi competenti.
- (11) L'istituzione di un'agenzia europea, l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (in prosieguo: «l'Agenzia»), che funga da punto di riferimento e crei un clima di fiducia grazie alla sua indipendenza, alla qualità della consulenza fornita e delle informazioni diffuse, alla trasparenza delle sue procedure e metodi di funzionamento e alla diligenza nello svolgere i compiti ad essa assegnati, rappresenterebbe una risposta a tali necessità. L'Agenzia dovrebbe basarsi sugli sforzi prodotti a livello nazionale e comunitario e svolgere pertanto i propri compiti in piena collaborazione con gli Stati membri mantenendo contatti con il settore e gli altri soggetti interessati. Poiché le reti elettroniche sono in larga misura private, l'Agenzia dovrebbe avvalersi delle informazioni del settore privato e cooperare con esso.
- (12) L'assolvimento dei compiti dell'Agenzia non dovrebbe interferire con le competenze né costituire pregiudizio, ostacolo o sovrapposizione alle pertinenti competenze e mansioni assegnate:
- alle autorità di regolamentazione nazionali di cui alle direttive riguardanti le reti e i servizi di comunicazione elettronica nonché ai regolatori europei per le reti e i servizi di comunicazione elettronica istituiti dalla decisione 2002/627/CE della Commissione ⁽³⁾, e al comitato per le comunicazioni di cui alla direttiva 2002/21/CE,
 - agli enti di normalizzazione europei, agli enti di normalizzazione nazionali e al comitato permanente di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ⁽⁴⁾,
 - alle autorità di vigilanza degli Stati membri nel settore della protezione delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati.
- (13) Per comprendere meglio le sfide nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione, è necessario che l'Agenzia analizzi i rischi attuali ed emergenti e che a tale scopo essa abbia la possibilità di raccogliere le informazioni appropriate, in particolare tramite questionari, senza imporre nuovi obblighi al settore privato o agli Stati membri di produrre dati. I rischi emergenti dovrebbero essere intesi come questioni che possono già configurare un possibile rischio futuro per la sicurezza delle reti e dell'informazione.

⁽¹⁾ Direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1). Direttiva abrogata e sostituita dalla direttiva 2002/58/CE.

⁽²⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 200 del 30.7.2002, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

- (14) Affinché gli individui, le imprese e le amministrazioni pubbliche abbiano fiducia nelle reti e nei sistemi di informazione è necessario che siano adeguatamente informati, istruiti e formati nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione (TI). Le autorità pubbliche hanno un ruolo da svolgere nell'azione di sensibilizzazione, informando il pubblico, le piccole e medie imprese, le grandi società, le amministrazioni pubbliche, le scuole e le università. Tali misure dovrebbero essere ulteriormente potenziate. Uno scambio più intenso di informazioni tra gli Stati membri favorirà queste azioni di sensibilizzazione. L'Agenzia dovrebbe esprimere pareri sulle migliori prassi ai fini della sensibilizzazione, della formazione e dell'apprendimento.
- (15) L'Agenzia dovrebbe avere il compito di contribuire ad assicurare un elevato livello di sicurezza delle reti e dell'informazione nella Comunità e a sviluppare una cultura in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione a vantaggio dei cittadini, dei consumatori, delle imprese e delle organizzazioni del settore pubblico nell'Unione europea, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato interno.
- (16) Strategie efficaci in materia di sicurezza dovrebbero essere basate su buoni metodi di valutazione dei rischi, sia nel settore pubblico che in quello privato. Sono utilizzati metodi e procedure a diversi livelli, senza una prassi comune per un'applicazione efficace. La promozione e lo sviluppo delle migliori prassi per la valutazione dei rischi e per soluzioni interoperabili per la loro gestione all'interno delle organizzazioni del settore pubblico e privato aumenteranno il livello di sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione in Europa.
- (17) È opportuno che nell'assolvimento dei propri compiti l'Agenzia si avvalga delle attività di ricerca, sviluppo e valutazione tecnologica già in atto, in particolare quelle condotte dalle varie iniziative di ricerca della Comunità.
- (18) Ove indicato e utile per il conseguimento delle proprie finalità, obiettivi e compiti, l'Agenzia potrebbe condividere esperienze e informazioni generali con gli organismi e le agenzie istituiti ai sensi del diritto dell'Unione europea che si occupano della sicurezza delle reti e dell'informazione.
- (19) I problemi di sicurezza delle reti e dell'informazione sono questioni globali. Occorre una maggiore cooperazione a livello mondiale per migliorare le norme di sicurezza, migliorare l'informazione e promuovere un approccio globale comune alle questioni legate alla sicurezza delle reti e dell'informazione, contribuendo in tal modo allo sviluppo di una cultura in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione. Una cooperazione efficace con i paesi terzi e con la comunità mondiale è ormai un dovere anche a livello europeo. A tal fine l'Agenzia dovrebbe contribuire agli sforzi comunitari in materia di cooperazione con i paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali.
- (20) Nello svolgimento delle sue attività, l'Agenzia dovrebbe prestare attenzione alle piccole e medie imprese.
- (21) Per assicurare efficacemente l'espletamento dei compiti dell'Agenzia, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere rappresentati in un consiglio di amministrazione dotato dei necessari poteri di stabilire il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare le regole finanziarie necessarie, istituire procedure di lavoro trasparenti per l'adozione delle decisioni dell'Agenzia, approvarne il programma di lavoro, adottare il proprio regolamento interno e quello dell'Agenzia, nominare e revocare il direttore esecutivo. Il consiglio di amministrazione dovrebbe garantire che l'Agenzia svolga le proprie funzioni secondo modalità che le consentano di agire ai sensi del presente regolamento.
- (22) Sarebbe opportuno istituire un gruppo permanente di parti interessate, che mantenga un dialogo regolare con il settore privato, le organizzazioni di difesa dei consumatori e altri soggetti interessati. Il gruppo permanente di parti interessate, istituito e presieduto dal direttore esecutivo, dovrebbe concentrarsi sulle questioni rilevanti per tutti i soggetti interessati e sottoporle all'attenzione del direttore esecutivo. Quest'ultimo può, ove opportuno e in funzione dell'ordine del giorno delle riunioni, invitare rappresentanti del Parlamento europeo e di altri organi competenti a partecipare alle riunioni del gruppo.
- (23) Il buon funzionamento dell'Agenzia esige che il direttore esecutivo sia nominato in base ai meriti e alla comprovata esperienza amministrativa e manageriale nonché alla competenza e all'esperienza acquisita in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione e svolga le proprie funzioni relativamente all'organizzazione e al funzionamento interno dell'Agenzia in completa indipendenza e flessibilità. A tale scopo, il direttore esecutivo dovrebbe elaborare il programma di lavoro dell'Agenzia, previa consultazione della Commissione e del gruppo permanente di parti interessate, e adottare tutte le misure necessarie per assicurare la buona esecuzione del programma di lavoro dell'Agenzia, predisporre ogni anno un progetto di relazione generale da presentare al consiglio di amministrazione, fornire un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia e dare esecuzione al bilancio.
- (24) Il direttore esecutivo dovrebbe avere la possibilità di istituire gruppi di lavoro ad hoc per trattare, in particolare, argomenti scientifici e tecnici. Nel creare i gruppi di lavoro ad hoc, il direttore esecutivo dovrebbe ottenere contributi dal settore privato e avvalersi della sua perizia al riguardo. I gruppi di lavoro ad hoc dovrebbero consentire all'Agenzia di accedere alle informazioni più

aggiornate disponibili per poter rispondere alle sfide nel settore della sicurezza poste dallo sviluppo della società dell'informazione. L'Agenzia dovrebbe garantire che i suoi gruppi di lavoro ad hoc siano competenti e rappresentativi e che comprendano, come opportuno secondo la specificità della materia, rappresentanti delle pubbliche amministrazioni degli Stati membri, del settore privato comprese le industrie, degli utenti e degli esperti universitari in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione. L'Agenzia può, se necessario, inserire nei gruppi di lavoro ad hoc esperti indipendenti di comprovata competenza nel settore interessato. Gli esperti che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc organizzati dall'Agenzia non dovrebbero appartenere al personale dell'Agenzia. Le loro spese dovrebbero essere sostenute dall'Agenzia a norma del suo regolamento interno e conformemente al regolamento finanziario esistente.

- (25) L'Agenzia dovrebbe applicare la legislazione comunitaria pertinente in materia di accesso del pubblico ai documenti quale definita dal regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽¹⁾ e di tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali quale definita dal regolamento (CE) n. 45/2001 ⁽²⁾.
- (26) Nell'ambito della sua sfera d'azione e dei suoi obiettivi e nell'assolvimento dei suoi compiti, l'Agenzia si dovrebbe conformare in particolare alle disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie e alla legislazione nazionale in materia di documenti sensibili.
- (27) Per garantire all'Agenzia piena autonomia e indipendenza, si ritiene necessario dotarla di un bilancio autonomo le cui entrate siano essenzialmente costituite da contributi della Comunità. La procedura comunitaria di bilancio resta tuttavia applicabile a qualsiasi sovvenzione a carico del bilancio generale delle Unioni europee. Inoltre la revisione contabile dovrebbe essere svolta dalla Corte dei conti.
- (28) Laddove necessario e sulla base di accordi da concludere, l'Agenzia può avere accesso ai servizi di interpretazione forniti dal Servizio comune «Interpretazione-conferenze» (SCIC) della Commissione oppure ai servizi di interpretazione di altre istituzioni comunitarie.
- (29) L'Agenzia dovrebbe essere inizialmente istituita per un periodo limitato e il suo operato dovrebbe essere valutato per determinare se estendere la durata del suo mandato,

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE 1

AMBITO D'APPLICAZIONE, OBIETTIVI E COMPITI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Al fine di assicurare un alto ed efficace livello di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'ambito della Comunità e di sviluppare una cultura in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione a vantaggio dei cittadini, dei consumatori, delle imprese e delle organizzazioni del settore pubblico dell'Unione europea, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato interno, è istituita un'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, in prosieguo denominata «l'Agenzia».

2. L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri, e di conseguenza collabora con la comunità degli operatori economici, al fine di aiutarli a soddisfare i requisiti di sicurezza delle reti e dell'informazione, assicurando in tal modo il buon funzionamento del mercato interno, compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria attuale e futura, quale la direttiva 2002/21/CE.

3. Gli obiettivi e i compiti dell'Agenzia lasciano impregiudicate le competenze degli Stati membri per quanto riguarda la sicurezza delle reti e dell'informazione che esulano dall'ambito di applicazione del trattato CE, come quelle contemplate dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea, e comunque le attività nel settore della pubblica sicurezza, della difesa, della sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato laddove le questioni riguardano problemi attinenti alla sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato nell'ambito del diritto penale.

Articolo 2

Obiettivi

1. L'Agenzia accresce la capacità della Comunità e degli Stati membri e, di conseguenza, della comunità degli operatori economici di prevenire e affrontare i problemi di sicurezza delle reti e dell'informazione e di reagirvi.

2. L'Agenzia fornisce assistenza e consulenza alla Commissione e agli Stati membri su questioni connesse con la sicurezza delle reti e dell'informazione che rientrano nelle sue competenze come previsto dal presente regolamento.

3. Sulla base degli sforzi compiuti a livello nazionale e comunitario l'Agenzia sviluppa un alto livello di competenze. Essa si serve di tali competenze per stimolare un'ampia cooperazione tra attori dei settori pubblico e privato.

4. L'Agenzia assiste la Commissione, su richiesta, nei lavori tecnici preparatori intesi ad aggiornare e sviluppare la normativa comunitaria nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione.

Articolo 3

Compiti

Per assicurare che siano rispettati l'ambito di applicazione e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, l'Agenzia svolge i seguenti compiti:

- a) raccogliere le informazioni appropriate per analizzare rischi attuali ed emergenti e, in particolare a livello europeo, quelli che potrebbero avere un impatto sul buon funzionamento e sulla disponibilità di reti elettroniche di comunicazione e l'autenticità, integrità e riservatezza delle informazioni accessibili e da esse trasmesse, nonché fornire i risultati delle analisi agli Stati membri e alla Commissione;
- b) fornire consulenza e, su richiesta e nell'ambito dei suoi obiettivi, assistenza al Parlamento europeo, alla Commissione, agli organismi comunitari o ad organismi nazionali competenti designati dagli Stati membri;
- c) migliorare la cooperazione tra i diversi soggetti che operano nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione, tra l'altro organizzando periodicamente consultazioni con l'industria, le università nonché con altri settori interessati e creando reti di contatto per gli organismi comunitari, gli enti pubblici designati dagli Stati membri, gli enti privati e le organizzazioni di consumatori;
- d) agevolare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri nell'elaborazione di metodologie comuni al fine di prevenire, affrontare e risolvere problemi attinenti alla sicurezza delle reti e dell'informazione;
- e) contribuire a sensibilizzare il pubblico e a mettere tempestivamente a disposizione di tutti gli utenti informazioni obiettive e complete sui temi legati alla sicurezza delle reti e dell'informazione, promuovendo tra l'altro scambi di migliori prassi attuali, anche per quanto riguarda i metodi di allertamento degli utenti, e ricercando una sinergia tra le iniziative del settore pubblico e privato;
- f) assistere la Commissione e gli Stati membri nel loro dialogo con l'industria al fine di affrontare i problemi di sicurezza nei prodotti hardware e software;
- g) seguire l'evoluzione delle norme sulla sicurezza delle reti e dell'informazione per prodotti e servizi;
- h) consigliare la Commissione sulla ricerca nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione così come sull'uso efficace delle tecnologie di prevenzione dei rischi;
- i) promuovere attività di valutazione dei rischi, soluzioni interoperabili per la loro gestione e studi sulle soluzioni per una gestione della prevenzione all'interno delle organizzazioni del settore pubblico e privato;
- j) contribuire agli sforzi comunitari in materia di cooperazione con i paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali al fine di promuovere un approccio globale comune

alle questioni legate alla sicurezza delle reti e dell'informazione, contribuendo in tal modo allo sviluppo di una cultura in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione;

- k) formulare in modo indipendente conclusioni, orientamenti e consulenza su argomenti che rientrano nel suo ambito di applicazione e tra i suoi obiettivi.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «rete»: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasportare segnali con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto compresa Internet) e mobili, i sistemi di cavi elettrici, nella misura in cui sono utilizzati per la trasmissione di segnali, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi, e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
- b) «sistema d'informazione»: i computer e le reti di comunicazione elettronica, nonché i dati elettronici da loro conservati, trattati, recuperati o trasmessi per il loro funzionamento, uso, protezione e manutenzione;
- c) «sicurezza delle reti e dell'informazione»: la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere, ad un determinato livello di riservatezza, ad eventi impreveduti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati conservati o trasmessi e dei relativi servizi forniti o accessibili tramite tale rete o sistema;
- d) «disponibilità»: l'accessibilità dei dati e l'operatività dei servizi;
- e) «autenticazione»: la conferma dell'identità dichiarata di un'entità o un utente;
- f) «integrità dei dati»: la conferma che i dati trasmessi, ricevuti o conservati sono completi e inalterati;
- g) «riservatezza dei dati»: la protezione delle comunicazioni o dei dati conservati per evitarne l'intercettazione e la lettura da parte di persone non autorizzate;
- h) «rischio»: una funzione della probabilità che una debolezza del sistema metta in pericolo l'autenticazione o la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati trattati o trasmessi e la gravità dell'effetto nocivo, conseguente all'uso intenzionale o non intenzionale di tale debolezza;

- i) «valutazione del rischio»: un processo su base scientifica e tecnologica in quattro fasi: individuazione delle minacce, caratterizzazione delle minacce, valutazione dell'esposizione e caratterizzazione del rischio;
- j) «gestione del rischio»: il processo, distinto dalla valutazione del rischio, che consiste nell'esaminare alternative di intervento in consultazione con le parti interessate, prendere in considerazione la valutazione del rischio e altri fattori pertinenti e, se necessario, operare adeguate scelte di prevenzione e di controllo;
- k) «cultura della sicurezza delle reti e dell'informazione»: intesa nel senso di cui agli orientamenti dell'OCSE per la sicurezza dei sistemi e delle reti di informazione del 25 luglio 2002 e alla risoluzione del Consiglio del 18 febbraio 2003 su un approccio europeo per una cultura della sicurezza delle reti e dell'informazione ⁽¹⁾.

SEZIONE 2

ORGANIZZAZIONE

Articolo 5

Organi dell'Agenzia

L'Agenzia comprende:

- a) un consiglio di amministrazione;
- b) un direttore esecutivo; e
- c) un gruppo permanente di parti interessate.

Articolo 6

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione si compone di un rappresentante per ciascuno Stato membro, tre rappresentanti nominati dalla Commissione, nonché tre rappresentanti privi del diritto di voto, designati dalla Commissione e nominati dal Consiglio, ciascuno dei quali in rappresentanza di uno dei seguenti gruppi:

- a) industria della tecnologia dell'informazione e della comunicazione;
- b) gruppi di consumatori;
- c) esperti universitari in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado di esperienza e perizia appropriate nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione. I rappresentanti possono farsi rappresentare da sostituti, nominati contestualmente.

3. Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri un presidente e un vicepresidente con mandato di due anni e mezzo, rinnovabile. Il vicepresidente sostituisce ex officio il presidente nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di svolgere i propri compiti.

4. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno sulla base di una proposta della Commissione. Salvo altrimenti disposto, il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei suoi membri aventi diritto di voto.

La maggioranza di due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto è necessaria per l'adozione del regolamento interno del consiglio di amministrazione, del regolamento interno dell'Agenzia, del bilancio, del programma di lavoro annuale e per la nomina e revoca del direttore esecutivo.

5. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente. Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno. Si riunisce inoltre in seduta straordinaria su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri aventi diritto di voto. Il direttore esecutivo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione, e provvede alle attività di segretariato.

6. Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno dell'Agenzia sulla base di una proposta della Commissione. Tale regolamento è reso pubblico.

7. Il consiglio di amministrazione definisce gli orientamenti generali del funzionamento dell'Agenzia. Esso assicura che l'Agenzia operi secondo i principi di cui agli articoli da 12 a 14 e 23. Assicura inoltre la coerenza del lavoro dell'Agenzia con le attività svolte dagli Stati membri nonché a livello comunitario.

8. Anteriormente al 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione, dopo aver avuto il parere della Commissione, adotta il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno successivo. Esso provvede a che tale programma sia coerente con il campo di attività, gli obiettivi e i compiti dell'Agenzia nonché con le priorità legislative e strategiche della Comunità nel campo della sicurezza delle reti e dell'informazione.

9. Anteriormente al 31 marzo di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta la relazione generale sulle attività dell'Agenzia per l'anno precedente.

10. Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾ soltanto se lo impongano esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

⁽¹⁾ GU C 48 del 28.2.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

Articolo 7

Direttore esecutivo

1. L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che è indipendente nell'espletamento delle sue funzioni.

2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione che attinge a un elenco di candidati proposto dalla Commissione a seguito di un concorso pubblico, bandito mediante pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e su altri organi d'informazione. Il direttore esecutivo viene nominato in base ai meriti e alla comprovata perizia amministrativa e manageriale nonché alla competenza e all'esperienza acquisita in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione. Prima della nomina il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione è invitato a comparire senza indugio davanti al Parlamento europeo per fare una dichiarazione e rispondere ai quesiti sollevati dai membri di tale istituzione. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono inoltre chiedere in qualunque momento al direttore esecutivo di riferire su un aspetto qualsivoglia delle attività dell'Agenzia. Il direttore esecutivo può essere sollevato dall'incarico dal consiglio di amministrazione.

3. Il mandato del direttore esecutivo dura fino a cinque anni.

4. Il direttore esecutivo è incaricato di quanto segue:

- a) provvedere al disbrigo degli affari correnti dell'Agenzia;
- b) elaborare la proposta relativa ai programmi di lavoro dell'Agenzia previa consultazione della Commissione e del gruppo permanente di parti interessate;
- c) attuare i programmi di lavoro e le decisioni del consiglio di amministrazione;
- d) assicurare che l'Agenzia svolga i propri compiti secondo le esigenze di coloro che fruiscono dei suoi servizi, con particolare riguardo all'adeguatezza dei servizi forniti;
- e) preparare il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese e dare esecuzione al bilancio dell'Agenzia;
- f) gestire tutte le questioni relative al personale;
- g) sviluppare e mantenere i contatti con il Parlamento europeo e assicurare un dialogo regolare con le sue commissioni competenti;
- h) sviluppare e mantenere i contatti con le imprese e le organizzazioni dei consumatori per assicurare un dialogo regolare con le parti interessate;
- i) presiedere il gruppo permanente di parti interessate.

5. Ogni anno il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione:

- a) un progetto di relazione generale riguardante tutte le attività svolte dall'Agenzia nel corso dell'anno precedente;
- b) un progetto di programma di lavoro.

6. Il direttore esecutivo, previa adozione in sede di consiglio di amministrazione, trasmette il programma di lavoro al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri e ne dispone la pubblicazione.

7. Il direttore esecutivo, previa adozione in sede di consiglio di amministrazione, trasmette la relazione generale dell'Agenzia al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e ne dispone la pubblicazione.

8. Se necessario e nell'ambito della sfera di attività, degli obiettivi e dei compiti dell'Agenzia, il direttore esecutivo può istituire in consultazione con il gruppo permanente di parti interessate gruppi di lavoro ad hoc composti da esperti. Il consiglio di amministrazione ne è debitamente informato. Le procedure relative in particolare alla composizione, alla nomina degli esperti da parte del direttore esecutivo e al lavoro dei gruppi di lavoro ad hoc vengono specificate nel regolamento interno dell'Agenzia.

Una volta costituiti, i gruppi di lavoro ad hoc si occupano in particolare di questioni scientifiche e tecniche.

I membri del consiglio di amministrazione non possono far parte dei gruppi di lavoro ad hoc. I rappresentanti della Commissione sono autorizzati ad assistere alle riunioni dei suddetti gruppi.

Articolo 8

Gruppo permanente di parti interessate

1. Il direttore esecutivo istituisce un gruppo permanente di parti interessate composto da esperti che rappresentano dei soggetti interessati, quali l'industria delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le organizzazioni dei consumatori e gli esperti universitari in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione.

2. Le modalità inerenti in particolare al numero, alla composizione, alla nomina dei membri da parte del direttore esecutivo e al funzionamento del gruppo sono specificate nel regolamento interno dell'agenzia e rese pubbliche.

3. Il gruppo è presieduto dal direttore esecutivo. Il mandato dei membri è di due anni e mezzo. I membri del gruppo non possono essere membri del consiglio d'amministrazione.

4. I rappresentanti della Commissione hanno facoltà di assistere alle riunioni e di partecipare ai lavori del gruppo.

5. Il gruppo può consigliare il direttore esecutivo nell'espletamento delle sue funzioni ai sensi del presente regolamento, nell'elaborare la proposta relativa ai programmi di lavoro dell'Agenzia e nell'assicurare la comunicazione con le parti interessate su tutte le questioni inerenti al programma di lavoro.

SEZIONE 3

Articolo 12

FUNZIONAMENTO

Trasparenza

Articolo 9

Programma di lavoro

Il lavoro dell'Agenzia è imperniato sull'attuazione del programma di lavoro adottato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 8. L'esistenza del programma di lavoro non pregiudica la possibilità che l'Agenzia svolga anche attività impreviste che rientrano nell'ambito della sua sfera d'azione e nei suoi obiettivi e nei limiti finanziari stabiliti.

Articolo 10

Richieste all'Agenzia

1. Le richieste di pareri e assistenza nell'ambito della sfera d'azione, degli obiettivi e dei compiti dell'Agenzia sono inoltrate al direttore esecutivo e corredate di una documentazione informativa che illustri la questione da esaminare. Il direttore esecutivo informa la Commissione delle richieste ricevute. Qualora respinga una richiesta, l'Agenzia deve motivare il proprio rifiuto.

2. Le richieste di cui al paragrafo 1 possono provenire:

- a) dal Parlamento europeo;
- b) dalla Commissione europea;
- c) da un qualsiasi organismo competente designato da uno Stato membro come autorità nazionale di regolamentazione definita all'articolo 2 della direttiva 2002/21/CE.

3. Le modalità pratiche di applicazione dei paragrafi 1 e 2, con particolare riguardo alla presentazione, alla definizione delle priorità e al seguito da dare alle richieste rivolte all'Agenzia, come pure all'informazione del consiglio di amministrazione in merito ad esse, sono definite dal consiglio di amministrazione nel regolamento interno dell'Agenzia.

Articolo 11

Dichiarazione di interessi

1. Il direttore esecutivo, come pure i funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, rendono una dichiarazione di impegni e una dichiarazione di interessi con la quale indicano l'assenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese per iscritto.

2. Gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc dichiarano a ogni riunione qualsiasi interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza, in relazione ai punti all'ordine del giorno.

1. L'Agenzia si impegna a svolgere le proprie attività con un livello elevato di trasparenza e nel rispetto degli articoli 13 e 14.

2. L'Agenzia si impegna a mettere a disposizione del pubblico e delle parti interessate informazioni obiettive, affidabili e facilmente accessibili in particolare, se opportuno, in merito ai risultati dei suoi lavori. Inoltre, essa rende pubbliche le dichiarazioni di interessi rese dal direttore esecutivo e dai funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, nonché le dichiarazioni di interessi rese dagli esperti in relazione ai punti all'ordine del giorno delle riunioni dei gruppi di lavoro ad hoc.

3. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, può autorizzare altre parti interessate a presenziare come osservatori allo svolgimento di alcune attività dell'Agenzia.

4. L'Agenzia inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle regole di trasparenza di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 13

Riservatezza

1. Fatto salvo l'articolo 14, l'Agenzia non rivela a terzi le informazioni da essa trattate o ricevute per le quali è stato richiesto un trattamento riservato.

2. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, i membri del gruppo permanente di parti interessate, gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc e il personale dell'Agenzia, compresi i funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, anche dopo la cessazione delle proprie funzioni, restano soggetti agli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 287 del trattato.

3. L'Agenzia inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle regole di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 14

Accesso ai documenti

1. Ai documenti detenuti dall'Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.

2. Entro sei mesi dall'entrata in funzione dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione adotta disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3. Le decisioni adottate dall'Agenzia a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere impugnate mediante denuncia presentata al mediatore europeo o mediante ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a norma rispettivamente degli articoli 195 e 230 del trattato.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 15

Adozione del bilancio

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da un contributo comunitario e dal contributo dei paesi terzi che partecipano alle sue attività, come stabilito dall'articolo 24.

2. Le spese dell'Agenzia comprendono le spese amministrative, tecniche, infrastrutturali, di esercizio e relative al personale, nonché quelle conseguenti a contratti stipulati con terzi.

3. Entro il 1° marzo di ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione, corredato di un progetto di tabella dell'organico.

4. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.

5. Ogni anno il consiglio di amministrazione, sulla base di un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese redatto dal direttore esecutivo, adotta lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo.

6. Il consiglio di amministrazione trasmette entro il 31 marzo lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e un programma di lavoro provvisorio, alla Commissione e agli Stati con cui la Comunità ha concluso accordi a norma dell'articolo 24.

7. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (in prosieguo denominati entrambi «l'autorità di bilancio») insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

8. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa sottopone all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.

9. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

10. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia, che diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario, il bilancio dell'Agenzia è adeguato in conseguenza. Il consiglio di amministrazione lo trasmette senza indugio alla Commissione e all'autorità di bilancio.

11. Il consiglio di amministrazione notifica quanto prima possibile all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualunque progetto suscettibile di avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del suo bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, come la locazione o l'acquisizione di immobili. Ne informa la Commissione.

Quando un ramo dell'autorità di bilancio ha notificato la sua intenzione di esprimere un parere, trasmette quest'ultimo al Consiglio d'amministrazione entro un termine di sei settimane a decorrere dalla notifica del progetto.

Articolo 16

Lotta antifrode

1. Nella lotta contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applicano senza limitazioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ⁽¹⁾.

2. L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ⁽²⁾ e adotta immediatamente le disposizioni corrispondenti valide per l'insieme dei collaboratori dell'Agenzia.

Articolo 17

Esecuzione del bilancio

1. Il direttore esecutivo provvede all'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

2. Il revisore contabile interno della Commissione esercita nei confronti dell'Agenzia le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione.

3. Entro il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati conformemente all'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (in prosieguo: «regolamento finanziario generale») ⁽³⁾.

4. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio è trasmessa anche all'autorità di bilancio.

⁽¹⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

5. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

7. Entro il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

8. I conti definitivi sono pubblicati.

9. Entro il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. La risposta è trasmessa anche al consiglio di amministrazione.

10. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente all'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.

11. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno $N + 2$, dell'esecuzione del bilancio per l'esercizio N .

SEZIONE 5

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18

Status giuridico

1. L'Agenzia è un organismo della Comunità, dotato di personalità giuridica.

2. In ciascuno degli Stati membri l'Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni. In particolare, essa può acquisire e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3. L'Agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo.

Articolo 19

Personale

1. Il personale dell'Agenzia, compreso il direttore esecutivo, è soggetto alle norme e ai regolamenti che si applicano ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.

2. Fatto salvo l'articolo 6, nei confronti del proprio personale l'Agenzia esercita i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'autorità abilitata a stipulare i contratti dal regime applicabile agli altri agenti.

L'Agenzia può inoltre impiegare funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, per un massimo di cinque anni.

Articolo 20

All'Agenzia e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 21

Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dal diritto applicabile al contratto in questione.

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall'Agenzia.

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Agenzia risarcisce, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle eventuali controversie relative al risarcimento dei danni.

3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni pertinenti che si applicano al personale dell'Agenzia.

Articolo 22

Lingue

1. All'Agenzia si applicano le disposizioni previste nel regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea ⁽¹⁾. Gli Stati membri e gli altri organismi da essi designati possono rivolgersi all'Agenzia e ottenere la risposta nella lingua della Comunità di loro scelta.

2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385/58. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 13).

*Articolo 23***Tutela dei dati personali**

Nel trattare i dati relativi agli individui, l'Agenzia è soggetta alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

*Articolo 24***Partecipazione di paesi terzi**

1. Alle attività dell'Agenzia possono partecipare i paesi che hanno concluso con la Comunità europea accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano la normativa comunitaria nella materia disciplinata dal presente regolamento.

2. In forza delle pertinenti disposizioni di tali accordi sono concordate soluzioni organizzative relative in particolare alla natura, alla portata e alle modalità di partecipazione di tali paesi alle attività dell'Agenzia, comprese disposizioni riguardanti la partecipazione alle iniziative intraprese dall'Agenzia, i contributi finanziari e il personale.

SEZIONE 6

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 25***Clausola di revisione**

1. Entro il 17 marzo 2007 la Commissione, tenendo conto dei pareri di tutti i soggetti interessati, procede a una valutazione sulla base del mandato concordato con il consiglio di amministrazione. La Commissione effettua la valutazione in particolare al fine di decidere se mantenere in attività l'Agenzia oltre il periodo di cui all'articolo 27.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 10 marzo 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

2. La valutazione riguarda tanto i risultati dell'Agenzia nel realizzare i suoi obiettivi e svolgere le sue funzioni quanto le sue prassi operative e prevede, se del caso, le opportune proposte.

3. Il consiglio di amministrazione riceve una relazione sulla valutazione e rivolge alla Commissione raccomandazioni sulle eventuali modifiche da apportare al presente regolamento. Le risultanze della valutazione e le raccomandazioni sono trasmesse dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio e sono rese pubbliche.

*Articolo 26***Controllo amministrativo**

L'operato dell'Agenzia è sottoposto al controllo del mediatore, a norma delle disposizioni dell'articolo 195 del trattato.

*Articolo 27***Durata**

L'Agenzia è istituita il 14 marzo 2004 per un periodo di cinque anni.

*Articolo 28***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

REGOLAMENTO (CE) N. 461/2004 DEL CONSIGLIO
dell'8 marzo 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea e il regolamento (CE) n. 2026/97 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con i regolamenti (CE) n. 384/96 ⁽¹⁾ (il «regolamento antidumping di base») e (CE) n. 2026/97 ⁽²⁾ (il «regolamento antisovvenzioni di base») il Consiglio ha adottato regole comuni di tutela contro le importazioni oggetto, rispettivamente, di dumping e di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (in appresso i due regolamenti sono denominati congiuntamente i «regolamenti di base»).
- (2) I regolamenti di base prevedono, per l'istituzione di misure antidumping e compensative definitive, una procedura in base alla quale il Consiglio delibera a maggioranza semplice su proposta della Commissione.
- (3) Alla luce delle esperienze compiute di recente nell'applicazione dei regolamenti di base e al fine di preservare la trasparenza e l'efficienza degli strumenti di difesa commerciale, si ritiene necessario rivedere il modo in cui le istituzioni comunitarie cooperano nel processo di istituzione di misure antidumping e compensative definitive.
- (4) Secondo il metodo vigente, una proposta della Commissione viene adottata solo se la maggioranza semplice

degli Stati membri vota a favore di tale proposta. Conseguenza di questo sistema è però che le astensioni sono di fatto contabilizzate come voti contrari alla proposta della Commissione. Il che significa che una proposta della Commissione può non essere adottata dal Consiglio a causa del numero di astensioni.

- (5) Per dare una soluzione efficace a questo problema, i regolamenti di base devono essere modificati in modo da rendere obbligatoria, nelle deliberazioni del Consiglio, la maggioranza semplice degli Stati membri per respingere una proposta della Commissione intesa ad istituire misure definitive. In base a questa procedura, le misure sono adottate dal Consiglio a meno che il Consiglio non decida a maggioranza semplice di respingere la proposta entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione.
- (6) Sembra opportuno applicare una siffatta procedura per rendere più agevole il processo decisionale comunitario senza modificare i rispettivi ruoli della Commissione e del Consiglio nell'applicazione dei regolamenti di base, senza che ciò comporti alcuna modifica per le procedure decisionali in altre materie della politica commerciale o in altri settori.
- (7) Per assicurare un'applicazione uniforme delle procedure decisionali previste dai regolamenti di base, devono essere adeguate anche le procedure di altre decisioni del Consiglio a norma dei regolamenti di base aventi essenzialmente lo stesso dispositivo dell'istituzione delle misure definitive. Di conseguenza, il metodo illustrato sopra dovrebbe essere adottato anche per le procedure relative ai riesami, alle nuove inchieste, all'elusione e alla sospensione di misure.
- (8) Il regolamento antidumping di base stabilisce termini obbligatori per il completamento dei procedimenti d'inchiesta avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, mentre alle inchieste di riesame avviate a norma dell'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4, e alle nuove inchieste a norma dell'articolo 12 si applica solo un termine indicativo.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1973/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 4).

- (9) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i dazi antidumping rimangono in vigore in attesa dell'esito del riesame. Inchieste di riesame eccezionalmente lunghe a norma di detto articolo possono quindi nuocere alla certezza del diritto con effetti negativi per le parti interessate. Analoghi effetti indesiderati possono derivare da inchieste che si protraggono per molto tempo nel quadro di riesami a norma dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4, e di nuove inchieste a norma dell'articolo 12 del regolamento antidumping di base.
- (10) Si ritiene pertanto opportuno introdurre termini obbligatori anche per il completamento di inchieste di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4, e di nuove inchieste a norma dell'articolo 12 del regolamento antidumping di base.
- (11) Nel fissare il termine appropriato per il completamento delle inchieste di riesame, si deve tener conto del fatto che la portata e la complessità possono variare da un'inchiesta all'altra.
- (12) In primo luogo, i riesami a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento antidumping di base possono, in certi casi, risultare complessi quanto i nuovi procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, ad esempio per quanto riguarda il campo di applicazione dell'inchiesta o il numero delle parti interessate. Di conseguenza, mentre il termine indicativo esistente per questo tipo di inchieste di riesame è di 12 mesi, il termine obbligatorio per il loro completamento dovrebbe essere equivalente, ma non superiore, al termine di 15 mesi fissato per il completamento dei nuovi procedimenti.
- (13) In secondo luogo, poiché i riesami a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e le nuove inchieste a norma dell'articolo 12 del regolamento antidumping di base presentano un grado di complessità inferiore a quello dei riesami a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, il termine fissato per il loro completamento dovrebbe essere più breve. Si ritiene opportuno fissare, per il completamento delle inchieste di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, un termine di 9 mesi che corrisponde al periodo massimo autorizzato per la registrazione delle importazioni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base. Dato che le importazioni vengono registrate in attesa che sia ultimato il riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, il termine per il completamento di detto riesame non dovrebbe superare il periodo durante il quale le importazioni oggetto del riesame possono essere soggette a registrazione.
- (14) In terzo luogo, mentre di norma si prevede che le nuove inchieste ai sensi dell'articolo 12 si concludano entro l'attuale termine indicativo di 6 mesi, si ritiene opportuno portare il termine obbligatorio a 9 mesi, poiché l'inchiesta potrebbe richiedere più tempo se dovessero essere presi in considerazione i valori normali riveduti. Inoltre, le importazioni oggetto di una nuova inchiesta a norma dell'articolo 12 possono, come le importazioni oggetto di riesami a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, essere soggette a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5. Di conseguenza, lo stesso termine massimo di 9 mesi per la registrazione dovrebbe essere applicato anche alle nuove inchieste a norma dell'articolo 12.
- (15) I considerando da 8 a 14 si applicano, *mutatis mutandis*, ai riesami a norma degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento antisovvenzioni di base.
- (16) Alla luce del fabbisogno di risorse umane che comporterà il rispetto dei nuovi termini relativi ai riesami, si ritiene prudente introdurre tali termini gradualmente. Un periodo di graduale introduzione agevolerà l'adeguata ripartizione delle risorse nel tempo.
- (17) Le informazioni fornite agli Stati membri in sede di comitato consultivo sono spesso di natura altamente tecnica e comportano un'analisi economica e giuridica complessa. Per lasciare agli Stati membri il tempo sufficiente ad analizzarle, tali informazioni dovrebbero essere loro inviate al più tardi 10 giorni prima della data della riunione fissata dal presidente del comitato.
- (18) L'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base stabilisce, tra l'altro, che qualora una delle parti revochi un impegno, può essere imposto un dazio definitivo, a norma dell'articolo 9, in base ai fatti accertati nel corso dell'inchiesta nel cui ambito è stato accettato l'impegno. Questa disposizione ha determinato una duplice procedura dispendiosa in termini di tempo, consistente in una decisione della Commissione che revoca l'accettazione dell'impegno e un regolamento del Consiglio che istituisce nuovamente il dazio. Considerando che questa procedura non lascia alcuna discrezione al Consiglio riguardo all'istituzione di tale dazio o alla fissazione del suo livello, si considera opportuno modificare le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 5 e 9, per mettere in chiaro la responsabilità della Commissione e per riunire la revoca di un impegno e l'applicazione del dazio in un unico atto giuridico. È inoltre necessario assicurare che la procedura di revoca sia portata a termine entro un periodo pari normalmente a sei mesi e comunque non superiore a nove mesi, per garantire un'adeguata applicazione della misura.
- (19) Il considerando 18 si applica, *mutatis mutandis*, agli impegni a norma dell'articolo 13 del regolamento antisovvenzioni di base.

(20) L'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base precisa che un'inchiesta può essere riaperta a norma di tale articolo in base a informazioni presentate dall'industria comunitaria. Anche altre parti interessate possono avere interesse alla riapertura di un'inchiesta intesa a correggere gli effetti dell'assorbimento del dazio da parte dell'esportatore. È pertanto necessario modificare questo articolo per estendere a qualsiasi altra parte interessata la possibilità di chiedere l'apertura di inchieste antiassorbimento. Inoltre, per valutare se sussista o meno un assorbimento del dazio, occorre includere nella nozione di variazione dei prezzi la diminuzione dei prezzi all'esportazione, dal momento che questa è una delle possibili situazioni in cui un abbassamento del livello dei prezzi sul mercato comunitario può annullare l'effetto correttivo della misura.

(21) Il considerando 20 si applica, *mutatis mutandis*, all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base.

(22) Occorre inoltre precisare che l'aumento dell'importo del dazio antidumping istituito in seguito alla riapertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base deve essere limitato all'importo massimo che poteva essere assorbito, ossia all'importo del dazio in vigore prima della nuova inchiesta.

(23) Poiché l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base non indica esplicitamente le parti che hanno la facoltà di chiedere l'apertura di inchieste antielusione, è auspicabile specificare quali sono queste parti.

(24) L'esperienza compiuta finora dimostra che è opportuno inoltre chiarire quali pratiche costituiscano un'elusione delle misure in vigore. Le pratiche di elusione possono aver luogo all'interno o all'esterno della Comunità. Occorre pertanto prevedere che le esenzioni dai dazi estesi, che possono già essere concesse agli importatori a norma dell'attuale regolamento antidumping di base, possano essere accordate anche agli esportatori, quando si estendono i dazi per impedire l'elusione che ha luogo al di fuori della Comunità.

(25) Per assicurare un'applicazione adeguata delle misure, è consigliabile modificare i termini dell'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento antidumping di base per quanto riguarda l'uso delle informazioni raccolte nel quadro di un'inchiesta ai fini dell'apertura di un'altra inchiesta nell'ambito dello stesso procedimento.

(26) I considerando 23, 24 e 25 si applicano, *mutatis mutandis*, agli articoli 23 e 29, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base.

(27) Per assicurare una migliore applicazione delle misure, è necessario prevedere, in un nuovo paragrafo dell'articolo 14 del regolamento antidumping di base, la possibilità che la Commissione chieda agli Stati membri di fornirle, nel rispetto delle regole in materia di riservatezza contenute nei regolamenti di base, informazioni da utilizzare

per controllare l'osservanza degli impegni relativi ai prezzi e per verificare il grado di efficacia delle misure in vigore. Disposizioni analoghe devono parimenti essere introdotte con un nuovo paragrafo all'articolo 24 del regolamento antisovvenzioni di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 384/96 è così modificato:

1) All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di un dumping e di un pregiudizio, la Commissione può accettare l'offerta di un esportatore di impegnarsi volontariamente e in modo soddisfacente a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping, sempreché la Commissione, previa specifica consultazione del comitato consultivo, ritenga che il pregiudizio causato dal dumping sia in tal modo eliminato. In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione. Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping e dovrebbero essere inferiori al margine di dumping qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria.»

2) All'articolo 8, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. In caso di violazione o di revoca di un impegno ad opera di una delle parti che lo hanno assunto, o in caso di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione, l'accettazione dell'impegno è, previa consultazione, revocata con decisione o, a seconda dei casi, con regolamento della Commissione e si applica automaticamente il dazio provvisorio istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 7 o il dazio definitivo istituito dal Consiglio a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, a condizione che l'esportatore interessato, salvo nei casi in cui abbia revocato lui stesso l'impegno, abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni.

Una parte interessata o uno Stato membro può presentare informazioni contenenti elementi di prova *prima facie* della violazione di un impegno. La successiva valutazione, intesa ad accertare se vi sia stata o meno violazione di un impegno, si conclude di norma entro sei mesi e ad ogni modo non oltre nove mesi dopo la presentazione di una richiesta debitamente motivata. La Commissione può chiedere l'assistenza delle competenti autorità degli Stati membri per controllare il rispetto degli impegni.»

3) All'articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigono un intervento a norma dell'articolo 21, il Consiglio, deliberando su una proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, istituisce un dazio antidumping definitivo. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione. Se è stato istituito un dazio provvisorio, una proposta di misura definitiva deve essere presentata al più tardi un mese prima della scadenza di tale dazio. L'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria.»

4) All'articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle relative ai termini, si applicano a tutti i riesami effettuati a norma dei paragrafi 2, 3 e 4. I riesami effettuati a norma dei paragrafi 2 e 3 si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro dodici mesi dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma dei paragrafi 2 e 3 sono conclusi in tutti i casi entro quindici mesi dalla loro apertura. I riesami effettuati a norma del paragrafo 4 si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla data di inizio. Se un riesame a norma del paragrafo 2 è avviato mentre è in corso un riesame a norma del paragrafo 3 nell'ambito dello stesso procedimento, il riesame a norma del paragrafo 3 si conclude alla scadenza prevista per il riesame a norma del paragrafo 2.

La Commissione presenta una proposta d'azione al Consiglio al più tardi un mese prima dello scadere dei termini suddetti.

Se l'inchiesta non è completata entro i suddetti termini, le misure possono:

- giungere a scadenza nel quadro delle inchieste a norma del paragrafo 2,
- giungere a scadenza in caso di inchieste condotte a norma dei paragrafi 2 e 3 parallelamente, nel caso in cui l'inchiesta a norma del paragrafo 2 era stata avviata mentre era in corso un riesame a norma del paragrafo 3 nell'ambito dello stesso procedimento, o nel caso in cui tali riesami erano stati avviati allo stesso tempo, oppure
- essere lasciate in vigore nel quadro delle inchieste a norma dei paragrafi 3 e 4.

Un avviso annunciante la scadenza effettiva o il mantenimento in vigore delle misure a norma del presente paragrafo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»

5) All'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se l'industria comunitaria o un'altra parte interessata presenta, normalmente entro due anni dall'entrata in vigore delle misure, informazioni sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo dell'inchiesta originale e prima o dopo l'istituzione delle misure, i prezzi all'esportazione sono diminuiti o che non vi sono state variazioni o vi sono state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita del prodotto importato nella Comunità, l'inchiesta può essere riaperta, previa consultazione, per esaminare se la misura abbia inciso sui prezzi suddetti.

L'inchiesta può anche essere riaperta, alle suddette condizioni, su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro.»

6) All'articolo 12, paragrafo 2, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Se si ritiene che le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, ricorrano a causa del calo dei prezzi all'esportazione, intervenuto dopo il periodo dell'inchiesta originale e prima o dopo l'istituzione delle misure, i margini di dumping possono essere ricalcolati per tener conto della diminuzione dei prezzi all'esportazione.»

7) All'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora dalla nuova inchiesta risulti che il margine di dumping è aumentato, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può modificare le misure in vigore in funzione delle nuove risultanze sui prezzi all'esportazione. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione. L'importo del dazio antidumping istituito a norma del presente articolo non può essere superiore al doppio del dazio inizialmente istituito dal Consiglio.»

8) All'articolo 12, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni pertinenti dell'articolo 5 e dell'articolo 6 si applicano alle nuove inchieste eseguite a norma del presente articolo, fermo restando che tali nuove inchieste si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro sei mesi dalla data di apertura. Queste nuove inchieste si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla loro apertura.

La Commissione presenta una proposta d'azione al Consiglio al più tardi un mese prima dello scadere dei termini suddetti.

Qualora la nuova inchiesta non si concluda entro i termini suddetti, i dazi rimangono invariati. Un avviso annunciante il mantenimento in vigore delle misure a norma del presente paragrafo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»

9) All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse. Dazi antidumping non superiori al dazio antidumping residuo istituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del presente regolamento possono essere estesi alle importazioni dei prodotti delle società che beneficiano di dazi individuali dei paesi oggetto delle misure, se le misure in vigore vengono eluse. Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità o tra società del paese oggetto delle misure e la Comunità che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili, ed essendo provato altresì, se necessario in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, che esiste un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili.

Le pratiche, i processi o le lavorazioni di cui al primo comma comprendono, tra l'altro, le leggere modificazioni apportate al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure, sempreché la modifica non alteri le sue caratteristiche essenziali, la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi, la riorganizzazione della struttura delle vendite e dei canali di vendita da parte degli esportatori o dei produttori del paese oggetto delle misure al fine ultimo di esportare i loro prodotti nella Comunità attraverso i produttori che beneficiano di aliquote del dazio individuali inferiori a quelle applicabili ai prodotti dei fabbricanti e, nelle circostanze indicate all'articolo 13, paragrafo 2, l'assemblaggio di parti per mezzo di operazioni di assemblaggio nella Comunità o in un paese terzo.»

10) All'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base ad elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nel paragrafo 1. L'apertura delle inchieste, sentito il comitato consultivo, è decisa con regolamento della Commissione che può stabilire inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell'ar-

ticolo 14, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. Le inchieste sono svolte dalla Commissione, eventualmente assistita dalle autorità doganali e sono concluse entro nove mesi. Se l'estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è presa dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione. L'estensione entra in vigore alla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, oppure è stata chiesta la costituzione di garanzie. Alle inchieste aperte in conformità del presente articolo si applicano le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure in materia di apertura e di svolgimento delle inchieste.»

11) All'articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Non sono soggette alla registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, né ad alcuna misura le importazioni effettuate da società che beneficiano di esenzioni. Le richieste di esenzione, sostenute da sufficienti elementi di prova, devono essere presentate entro i termini stabiliti dal regolamento della Commissione con il quale è avviata l'inchiesta. Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo al di fuori della Comunità, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dei paragrafi 1 e 2. Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo all'interno della Comunità, possono essere concesse esenzioni agli importatori in grado di dimostrare che non sono collegati ai produttori oggetto delle misure.

Dette esenzioni sono concesse con decisione della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo o decisione del Consiglio che impone misure, e sono valide per il periodo e alle condizioni fissati nella decisione.

Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, le esenzioni possono essere concesse anche dopo la conclusione dell'inchiesta che ha portato all'estensione delle misure.

A condizione che sia trascorso almeno un anno dall'estensione delle misure e se il numero delle parti che hanno chiesto o che potrebbero chiedere un'esenzione è significativo, la Commissione può decidere di avviare un riesame dell'estensione delle misure. Tale riesame è eseguito in conformità delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 5, applicabili ai riesami a norma dell'articolo 11, paragrafo 3.»

12) All'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nell'interesse della Comunità, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione, sentito il comitato consultivo. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno con decisione del Consiglio che delibera su proposta della Commissione. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione. Le misure possono essere sospese unicamente qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, e a condizione che l'industria comunitaria abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento, previa consultazione, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.»

13) All'articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo:

«7. Fatto salvo il paragrafo 6, la Commissione può chiedere agli Stati membri, in base ad un esame condotto caso per caso, di fornirle le informazioni necessarie a controllare efficacemente l'applicazione delle misure. Si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4. I dati forniti dagli Stati membri a norma del presente articolo sottostanno alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 6.»

14) All'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Questo comunica agli Stati membri, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 10 giorni lavorativi prima della riunione, tutti gli elementi d'informazione utili.»

15) All'articolo 19, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste. Tale disposizione non osta all'utilizzazione delle informazioni ricevute nel quadro di un'inchiesta ai fini dell'apertura di altre inchieste relativamente al prodotto in questione nell'ambito dello stesso procedimento.»

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2026/97 è così modificato:

1) All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio, la Commissione può accettare offerte di impegni volontarie e soddisfacenti in base alle quali:

- a) il paese d'origine e/o d'esportazione accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione o di adottare altre misure relative ai suoi effetti; o

- b) l'esportatore si obbliga a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni nella zona in questione finché tali esportazioni beneficiano di sovvenzioni compensabili, in modo che la Commissione, previa specifica consultazione del comitato consultivo, concluda che l'effetto pregiudizievole delle sovvenzioni è eliminato.

In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, e i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione.

Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare l'importo delle sovvenzioni compensabili e sono inferiori a tale importo quando anche un aumento meno elevato sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria.»

2) All'articolo 13, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. In caso di violazione o di revoca di un impegno ad opera di una delle parti che lo hanno assunto, o in caso di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione, l'accettazione dell'impegno è, previa consultazione, revocata con decisione o, a seconda dei casi, con regolamento della Commissione e si applica il dazio provvisorio istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 12 o il dazio definitivo istituito dal Consiglio a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, a condizione che l'esportatore interessato o il paese di origine e/o di esportazione, salvo nei casi di revoca dell'impegno da parte dell'esportatore o del paese in questione, abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni.

Una parte interessata o uno Stato membro può presentare informazioni contenenti elementi di prova prima facie della violazione di un impegno. La successiva valutazione, intesa ad accertare se vi sia stata o meno violazione dell'impegno, si conclude di norma entro sei mesi e ad ogni modo non oltre nove mesi dopo la presentazione di una richiesta debitamente motivata. La Commissione può chiedere l'assistenza delle competenti autorità degli Stati membri per controllare il rispetto degli impegni.»

3) All'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di sovvenzioni compensabili e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigono un intervento a norma dell'articolo 31, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione previa consultazione del comitato consultivo, istituisce un dazio compensativo definitivo. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione. Se sono in vigore dazi provvisori, una proposta di provvedimento definitivo deve essere presentata almeno un mese prima della scadenza di tali dazi. Non sono istituite misure qualora le sovvenzioni siano state revocate o sia stato dimostrato che le sovvenzioni non conferiscono più alcun vantaggio agli esportatori in questione. L'importo del dazio compensativo non deve superare l'importo delle sovvenzioni compensabili accertato e dovrebbe essere inferiore a tale importo, qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria.»

4) All'articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Quando i dazi compensativi istituiti sono inferiori all'importo delle sovvenzioni compensabili accertato, può essere avviato un riesame intermedio qualora i produttori comunitari o un'altra parte interessata presentino, normalmente entro due anni dall'entrata in vigore delle misure, elementi sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo dell'inchiesta originale e prima o dopo l'istituzione delle misure, i prezzi all'esportazione sono diminuiti o che non vi sono state variazioni o vi sono state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita del prodotto importato nella Comunità. Se l'inchiesta dimostra che la denuncia corrisponde al vero, i dazi compensativi possono essere aumentati al fine di conseguire l'incremento di prezzo necessario per eliminare il pregiudizio; il livello maggiorato del dazio non deve tuttavia eccedere l'importo delle sovvenzioni compensabili.

Il riesame intermedio può anche essere avviato, alle suddette condizioni, su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro.»

5) All'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle relative ai termini, si applicano a tutti i riesami effettuati a norma degli articoli 18, 19 e 20. I riesami effettuati a norma degli articoli 18 e 19 si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro dodici mesi dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma degli articoli 18 e 19 sono conclusi in tutti i casi entro quindici mesi dalla loro apertura. I riesami effettuati a norma dell'articolo 20 si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla data di

inizio. Se un riesame a norma dell'articolo 18 è avviato mentre è in corso un riesame a norma dell'articolo 19 nell'ambito dello stesso procedimento, il riesame a norma dell'articolo 19 si conclude alla scadenza prevista per il riesame a norma dell'articolo 18.

La Commissione presenta una proposta d'azione al Consiglio al più tardi un mese prima dello scadere dei termini suddetti.

Se l'inchiesta non è completata entro i suddetti termini, le misure possono:

- giungere a scadenza nel quadro delle inchieste a norma dell'articolo 18,
- giungere a scadenza in caso di inchieste condotte a norma dei paragrafi 2 e 3 parallelamente nel caso in cui l'inchiesta a norma del paragrafo 2 era stata avviata mentre era in corso un riesame a norma del paragrafo 3 nell'ambito dello stesso procedimento, o nel caso in cui tali riesami erano stati avviati allo stesso tempo, oppure
- essere lasciate in vigore nel quadro delle inchieste a norma degli articoli 19 e 20.

Un avviso annunciante la scadenza effettiva o il mantenimento in vigore delle misure a norma del presente paragrafo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»

6) All'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'applicazione dei dazi compensativi istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse. Dazi compensativi non superiori al dazio compensativo residuo istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento possono essere estesi alle importazioni dei prodotti delle società che beneficiano di dazi individuali nei paesi oggetto delle misure, se le misure in vigore vengono eluse. Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità o tra società del paese oggetto delle misure e la Comunità che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili e che il prodotto simile importato e/o parti di esso beneficiano ancora della sovvenzione.

Le pratiche, i processi o le lavorazioni di cui al primo comma comprendono, tra l'altro, le leggere modificazioni apportate al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure, sempreché la modifica non alteri le sue caratteristiche essenziali, la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi, la riorganizzazione della struttura delle vendite e dei canali di vendita da parte degli esportatori o dei produttori del paese oggetto delle misure al fine ultimo di esportare i loro prodotti nella Comunità attraverso i produttori che beneficiano di aliquote del dazio individuali inferiori a quelle applicabili ai prodotti dei fabbricanti.»

- 7) All'articolo 23, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

«2. Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base ad elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nel paragrafo 1. L'inchiesta è aperta, sentito il comitato consultivo, con regolamento della Commissione in cui si può stabilire inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. Le inchieste sono svolte dalla Commissione, eventualmente assistita dalle autorità doganali e sono concluse entro nove mesi. Se l'estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è presa dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione previa consultazione del comitato consultivo. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione. L'estensione entra in vigore alla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, oppure è stata chiesta la costituzione di garanzie. Alle inchieste aperte in conformità del presente articolo si applicano le disposizioni procedurali del presente regolamento relative all'apertura e allo svolgimento delle inchieste.

3. Non sono soggette alla registrazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, né ad alcuna misura le importazioni effettuate da società che beneficiano di esenzioni. Le richieste di esenzione, sostenute da sufficienti elementi di prova, devono essere presentate entro i termini stabiliti dal regolamento della Commissione con il quale è avviata l'inchiesta. Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo al di fuori della Comunità, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi del paragrafo 1. Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo

all'interno della Comunità, possono essere concesse esenzioni agli importatori in grado di dimostrare che non sono collegati ai produttori oggetto delle misure.

Dette esenzioni sono concesse con decisione della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo o decisione del Consiglio che impone delle misure, e sono valide per il periodo e alle condizioni fissati nella decisione.

Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 20, le esenzioni possono essere concesse anche dopo la conclusione dell'inchiesta che ha portato all'estensione delle misure.

A condizione che sia trascorso almeno un anno dall'estensione delle misure e se il numero delle parti che hanno chiesto o che potrebbero chiedere un'esenzione è significativo, la Commissione può decidere di avviare un riesame dell'estensione delle misure. Tale riesame è eseguito in conformità delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, applicabili ai riesami a norma dell'articolo 19.»

- 8) All'articolo 24, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nell'interesse della Comunità, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione, sentito il comitato consultivo. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno con decisione del Consiglio che delibera su proposta della Commissione. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione. Le misure possono essere sospese unicamente qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, e a condizione che l'industria comunitaria abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento, previa consultazione, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.»

- 9) All'articolo 24 è inserito il seguente paragrafo 7:

«7. Fatto salvo il paragrafo 6, la Commissione può chiedere agli Stati membri in base ad un esame condotto caso per caso di fornirle le informazioni necessarie a controllare efficacemente l'applicazione delle misure. Si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4. I dati forniti dagli Stati membri a norma del presente articolo sottostanno alle disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 6.»

- 10) All'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Questo comunica agli Stati membri, nel più breve tempo possibile, non oltre 10 giorni lavorativi prima della riunione, tutti gli elementi d'informazione utili.»

11) All'articolo 29, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste. Tale disposizione non osta all'utilizzazione delle informazioni ricevute nel quadro di un'inchiesta ai fini dell'apertura di altre inchieste riguardanti lo stesso prodotto simile nell'ambito dello stesso procedimento.»

Articolo 3

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le inchieste avviate a norma del regolamento (CE) n. 384/96 e del regolamento (CE) n. 2026/97 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione:

- a) dell'articolo 1, paragrafi 3, 7, 10, 12 e 14, e dell'articolo 2, paragrafi 3, 7, 8 e 10, del presente regolamento, che si applicano anche alle inchieste in corso; e
- b) degli articoli 3 e 4 del presente regolamento, che si applicano solo a decorrere dal secondo anno dall'entrata in vigore del regolamento alle inchieste avviate a norma dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4 e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 e degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 2026/97.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. AHERN

REGOLAMENTO (CE) N. 462/2004 DELLA COMMISSIONE**del 12 marzo 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 marzo 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	100,6
	204	79,3
	212	121,4
	999	100,4
0707 00 05	052	134,2
	068	141,1
	204	26,1
	999	100,5
0709 10 00	220	80,1
	999	80,1
0709 90 70	052	113,2
	204	63,4
	999	88,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	42,9
	204	49,7
	212	60,5
	220	46,3
	400	45,5
	624	63,0
	999	51,3
0805 50 10	052	53,0
	999	53,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	28,7
	388	112,0
	400	106,6
	404	94,3
	508	70,1
	512	97,4
	524	74,0
	528	97,8
	720	78,6
	800	99,6
	999	85,9
0808 20 50	060	66,7
	388	75,1
	512	70,1
	528	71,6
	999	70,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 463/2004 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 823/2000 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 479/92 conferisce alla Commissione il potere di applicare l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato tramite regolamento a talune categorie di accordi, di decisioni o di pratiche concordate tra compagnie marittime di linea, riguardanti l'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea (consorzi).
- (2) Il regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione ⁽³⁾ accorda un'esenzione generale ai consorzi di trasporto marittimo di linea dal divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato, fermi restando determinate condizioni ed obblighi.
- (3) Una delle condizioni riguarda la quota di mercato detenuta da un consorzio su ciascuno dei mercati sui quali opera. Ogni consorzio con una quota di mercato al di sotto del 30 % (se il consorzio opera nell'ambito di una conferenza) o del 35 % (se opera al di fuori di una conferenza) beneficia automaticamente dell'esenzione se soddisfa le altre condizioni del regolamento. Un consorzio con una quota di mercato superiore alle soglie di cui sopra ma inferiore al 50 % può sempre beneficiare dell'esenzione per categoria se l'accordo viene notificato alla Commissione e questa non si oppone all'esenzione entro sei mesi.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio introduce un sistema di deroga direttamente applicabile, in base al quale le autorità garanti della concorrenza e le giurisdizioni degli Stati membri sono competenti ad applicare l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato oltre all'articolo 81, paragrafo 1 e all'articolo 82. Le imprese non hanno più l'obbligo o la facoltà di notificare gli accordi alla Commissione per ottenere una decisione d'esenzione. Il

nuovo sistema prevede che gli accordi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, sono giuridicamente validi e applicabili senza l'adozione di una decisione amministrativa. Le imprese possono invocare la deroga al divieto di accordi restrittivi della concorrenza di cui all'articolo 81, paragrafo 3, come difesa in tutti i procedimenti.

- (5) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 823/2000 devono essere allineate con quelle del regolamento (CEE) n. 479/92 e del regolamento (CE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi ⁽⁴⁾. In particolare, deve essere abolita la procedura d'opposizione e devono essere eliminati i riferimenti alla notifica dei consorzi. Devono essere introdotte disposizioni transitorie riguardo alle notifiche già presentate in applicazione della procedura d'opposizione. È inoltre necessario introdurre riferimenti alle nuove competenze delle autorità nazionali garanti della concorrenza.
- (6) Il regolamento (CE) n. 823/2000 deve pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 823/2000 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 7 è soppresso.
- 2) L'articolo 9 è modificato come segue:
 - a) il paragrafo 4 è soppresso;
 - b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il consorzio che intende avvalersi dell'applicazione del presente regolamento deve essere in grado di dimostrare alla Commissione o alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, su loro richiesta ed entro un termine non inferiore ad un mese stabilito caso per caso dalla Commissione o dalle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, la propria conformità alle condizioni e agli obblighi previsti dagli articoli da 5 a 8, ed ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, e deve comunicare alla Commissione o se del caso alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, entro tale termine, l'accordo di consorzio di cui trattasi».

⁽¹⁾ GU L 55 del 29.2.1992, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 233 del 30.9.2003, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 24. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

⁽⁴⁾ GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

3) All'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le informazioni raccolte in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5, possono essere utilizzate ai soli fini di cui al presente regolamento.»

4) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Revoca dell'esenzione per categoria

1. In conformità dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1/2003 (*) del Consiglio, la Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento qualora constati che, in un caso determinato, un accordo, una decisione di associazioni di imprese o una pratica concordata, a cui si applicano l'articolo 3 o l'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento, provocano ciononostante taluni effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, in particolare qualora:

- a) su un determinato traffico, la concorrenza al di fuori della conferenza in cui opera il consorzio o al di fuori di un determinato consorzio non sia effettiva;
- b) un consorzio non rispetti in modo reiterato gli obblighi di cui all'articolo 9 del presente regolamento;

c) detti effetti risultino da un lodo arbitrale.

2. Quando, in un caso determinato, degli accordi, delle decisioni d'associazioni di imprese o delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 provocano effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato nel territorio di uno Stato membro, o in una parte di esso, che presenta tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto, l'autorità garante della concorrenza di tale Stato membro può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda quel territorio.

(*) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.»

5) All'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni notificazione a norma dell'articolo 7, per la quale non sia scaduto il termine di sei mesi di cui al paragrafo 1, secondo comma, di detto articolo, perde efficacia a partire dal 1° maggio 2004.»

Articolo 2

Il presente regolamento si applica dal 1° maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2004.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 464/2004 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2004

che modifica alcuni elementi del disciplinare relativo alla denominazione figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (Nocciola del Piemonte)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, le autorità italiane hanno chiesto delle modifiche per la denominazione «Nocciola del Piemonte», registrata come indicazione geografica protetta nel regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio ⁽²⁾, concernenti la descrizione, il metodo di ottenimento, l'etichettatura del prodotto e le condizioni nazionali.
- (2) Dall'esame della domanda di modifica è emerso che si tratta di modifiche non secondarie.
- (3) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e trattandosi di modifiche non secondarie, occorre applicare, *mutatis mutandis*, la procedura prevista all'articolo 6.

(4) Le modifiche sono state ritenute conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92. Nessuna dichiarazione d'opposizione è stata trasmessa alla Commissione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento citato, a seguito della pubblicazione delle suddette modifiche nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾.

(5) Tali modifiche devono pertanto essere registrate ed essere oggetto di una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modifiche figuranti nell'allegato del presente regolamento sono registrate e pubblicate conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1660/2003 (GU L 234 del 20.9.2003, pag. 10).

⁽³⁾ GU C 144 del 20.6.2003, pag. 2 (Nocciola del Piemonte).

ALLEGATO

ITALIA

Nocciola del Piemonte*Nome:*

- Si propone la modifica del nome registrato come IGP «Nocciola del Piemonte» in «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte».

Descrizione:

- Viene specificato che la IGP «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» è riservata ai frutti in guscio, sgusciati e semilavorati. Viene altresì stabilito che il nome della IGP in questione può essere utilizzato anche nella designazione, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari nei quali la «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» è presente in esclusiva, rispetto a prodotti dello stesso tipo, tra gli ingredienti caratterizzanti e tali da valorizzarne la qualità.
- La modifica della descrizione della zona di produzione è soltanto formale, in quanto, pur restando invariata la delimitazione della zona di produzione, a seguito del riconoscimento della nuova provincia di Biella, è stato riscritto l'elenco dei comuni per le relative province.

Metodo di ottenimento:

- La densità d'impianto passa da 250-400 a 200-420 piante ad ettaro, consentendo una densità massima di 500 piante ad ettaro solo per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto di riconoscimento del 2 dicembre 1993.
- È stata soppressa la comunicazione annuale da parte della Regione Piemonte della produzione media ad ettaro e della data di inizio della raccolta, tenendo conto dell'andamento stagionale.
- Viene previsto che i noccioleti devono essere iscritti in un apposito elenco tenuto dall'organismo di controllo autorizzato, anziché all'albo tenuto dalle Camere di commercio competenti per territorio.
- Viene consentita la commercializzazione allo stato sfuso del prodotto in guscio nella sola fase di prima commercializzazione intercorrente tra il produttore agricolo e il primo acquirente detentore del centro di lavorazione e/o confezionamento.
- Vengono meglio specificate le modalità di confezionamento per il prodotto sgusciato, semilavorato e finito (in confezioni idonee ad uso alimentare) anche a seguito della sua inclusione in cicli produttivi che ne valorizzino la qualità. Inoltre lo stesso prodotto può essere commercializzato solo se preconfezionato o confezionato all'atto della vendita.

Etichettatura:

- Vengono meglio precisate le indicazioni da riportare in etichetta, nonché talune condizioni connesse all'etichettatura atte a garantire la rintracciabilità. In particolare vengono stabilite le indicazioni da riportare in etichetta per i prodotti trasformati, contenenti come ingrediente esclusivo la «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte».
- Si è resa obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'annata di raccolta per le nocciole sia in guscio che sgusciate.
- Sono state depennate talune prescrizioni di etichettatura ritenute già disciplinate dalla normativa generale sull'etichettatura dei prodotti alimentari.

Condizioni nazionali:

- È stata soppressa la norma sanzionatoria nazionale da applicare ai trasgressori delle disposizioni del disciplinare, in quanto comunque applicabile.
 - È stato inserito l'articolo 9, relativo alla disciplina dei controlli, effettuati dall'apposito organismo.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 465/2004 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2004

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» (Carciofo di Paestum e Farina di Neccio della Garfagnana)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, l'Italia ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione «Carciofo di Paestum» come indicazione geografica e una domanda di registrazione della denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana» come denominazione di origine.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del precitato regolamento, si è constatato che le suddette domande sono conformi a tale regolamento e, in particolare, comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.
- (3) In seguito alla pubblicazione delle due denominazioni di cui all'allegato del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾, non è stata trasmessa alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

- (4) Di conseguenza, le denominazioni in oggetto possono essere iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» ed essere pertanto tutelate sul piano comunitario rispettivamente come indicazione geografica protetta e come denominazione di origine protetta.

- (5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che sono iscritte come indicazione geografica protetta (IGP) e denominazione di origine protetta (DOP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 153 dell'1.7.2003, pag. 72 (Carciofo di Paestum).
GU C 153 dell'1.7.2003, pag. 76 (Farina di Neccio della Garfagnana).

⁽³⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 297/2004 (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 18).

ALLEGATO

PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati

ITALIA

Carciofo di Paestum (IGP)

Farina di Neccio della Garfagnana (DOP).

REGOLAMENTO (CE) N. 466/2004 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 2125/2003 per quanto riguarda il termine per la decisione dell'autorità nazionale competente sui programmi operativi e sui fondi di esercizio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 48,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2125/2003 della Commissione, del 3 dicembre 2003, recante deroga al regolamento (CE) n. 1433/2003 per quanto riguarda la decisione dell'autorità nazionale competente sui programmi operativi e i fondi di esercizio ⁽²⁾, deroga, per il 2003, al termine del 15 dicembre fissato dagli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario ⁽³⁾, e autorizza gli Stati membri a prendere le decisioni di cui ai suddetti articoli 13 e 14 entro il 31 gennaio 2004.
- (2) Per motivi di sovraccarico amministrativo, alcuni Stati membri non sono stati in grado di finalizzare tutti i programmi e deliberare in merito entro il nuovo termine del 31 gennaio 2004. Per non recare pregiudizio agli operatori e consentire alle autorità nazionali di proseguire l'esame dei programmi, è opportuno prorogare il termine in questione fino al 15 marzo 2004.

(3) In considerazione dell'urgenza, il presente regolamento deve entrare in vigore con effetto immediato.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2125/2003, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Limitatamente al 2003 e in deroga all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1433/2003, gli Stati membri possono prendere una decisione sui programmi operativi e sui fondi di esercizio oppure sulle domande di modifica di un programma operativo entro il 15 marzo 2004.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 319 del 4.12.2003, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 203 del 12.8.2003, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1582/2003 (GU L 227 dell'11.9.2003, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 467/2004 DELLA COMMISSIONE**del 12 marzo 2004****recante modifica del regolamento (CE) n. 279/2004 che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 977/2003 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾,*Articolo 1*visto il regolamento (CE) n. 977/2003 della Commissione, del 6 giugno 2003, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 279/2004 è sostituito dal testo seguente:

«I quantitativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 977/2003 ammontano a 11 519 capi.»

considerando quanto segue:

A seguito di un errore amministrativo da parte di un organismo nazionale competente nella comunicazione dei quantitativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 977/2003, occorre modificare il regolamento (CE) n. 279/2004 della Commissione ⁽³⁾,*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 141 del 7.6.2003, pag. 5. Regolamento rettificato dal regolamento (CE) n. 1361/2003 (GU L 194 dell'1.8.2003, pag. 38).

⁽³⁾ GU L 47 del 18.2.2004, pag. 25.

REGOLAMENTO (CE) N. 468/2004 DELLA COMMISSIONE**del 12 marzo 2004****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 137^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽²⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere diffe-

renziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 137^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6)

⁽²⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6)

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 marzo 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 137^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro $\geq 82\%$	Nello stato in cui si trova	215	215,1	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	129	129	—	—
		Concentrato	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 469/2004 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2004

che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 137^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽²⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere diffe-

renziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 137^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 marzo 2004, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 137^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula		A		B	
Modo di utilizzazione		Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Importo massimo dell'aiuto	Burro $\geq$ 82 %	79	75	—	71
	Burro < 82 %	77	72	—	72
	Burro concentrato	98	91	97	89
	Crema	—	—	34	31
Cauzione di trasformazione	Burro	87	—	—	—
	Burro concentrato	108	—	107	—
	Crema	—	—	37	—

REGOLAMENTO (CE) N. 470/2004 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2004

**che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 309ª gara particolare
effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽²⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 309ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| — importo massimo dell'aiuto: | 97 EUR/100 kg, |
| — cauzione della destinazione: | 107 EUR/100 kg. |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 della Commissione (GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19).

REGOLAMENTO (CE) N. 471/2004 DELLA COMMISSIONE**del 12 marzo 2004****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 27, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 20 febbraio 2004, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 300/2004 della Commissione ⁽²⁾.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 300/2004 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 300/2004 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 20 del 20.2.2004, pag. 22.

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 13 marzo 2004 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Codice NC	Denominazione	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg ⁽¹⁾	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1701 99 10	Zuccheri bianchi	46,97	46,97

⁽¹⁾ Dal 1° luglio 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica Slovacca o Repubblica ceca, e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 esportate in Ungheria. Dal 1° novembre 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate a Malta.

REGOLAMENTO (CE) N. 472/2004 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2004
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne nonché per alcune destinazioni sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82 ⁽²⁾, (CEE) n. 1964/82 ⁽³⁾, il regolamento (CEE) n. 2388/84 ⁽⁴⁾, il regolamento (CEE) n. 2973/79 ⁽⁵⁾, e il regolamento (CE) n. 2051/96 ⁽⁶⁾.
- (3) L'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato.
- (4) Per motivi di semplificazione, le restituzioni all'esportazione per gli animali vivi non devono più essere concesse per le categorie di animali i cui scambi con i paesi terzi risultano trascurabili. Tenuto conto inoltre delle considerazioni generali sul benessere degli animali, le restituzioni all'esportazione per gli animali vivi da macello dovrebbero essere limitate quanto più possibile. Le restituzioni per questi animali dovrebbero quindi essere concesse soltanto per i paesi terzi che per motivi culturali e/o religiosi importano tradizionalmente un numero considerevole di animali per la macellazione domestica. Per quanto riguarda gli animali vivi da riproduzione, allo scopo di prevenire eventuali abusi, le restituzioni all'esportazione per gli animali riproduttori di razza pura devono essere limitate alle giovenche e alle vacche di non oltre 30 mesi di età.

(5) È inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10.

(6) Per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera. Nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri.

(7) Per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione corrispondente a quella concessa fino ad oggi.

(8) Per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, non è opportuno fissare una restituzione in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile.

(9) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽⁷⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione e le restituzioni sono fissate sulla base dei codici prodotto definiti dalla suddetta nomenclatura.

(10) Per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelli concessi per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 4 dell'8.1.1982, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2000 (GU L 89 dell'11.4.2000, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000 (GU L 321 del 19.12.2000, pag. 35).

⁽⁴⁾ GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3661/92 (GU L 370 del 19.12.1992, pag. 16).

⁽⁵⁾ GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3434/87 (GU L 327 del 18.11.1987, pag. 7).

⁽⁶⁾ GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2333/96 (GU L 317 del 6.12.1996, pag. 13).

⁽⁷⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003 (GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3).

(11) Per rafforzare il controllo dei prodotti di cui al codice NC 1602 50 è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽¹⁾.

(12) È necessario accordare le restituzioni ai soli prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Per beneficiare di una restituzione, i prodotti devono recare il bollo sanitario come previsto rispettivamente dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio ⁽²⁾, dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio ⁽³⁾ e dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾.

(13) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1964/82, la restituzione particolare viene ridotta se la quantità di carni disossate destinate all'esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all'85 %, della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento.

(14) I negoziati relativi all'adozione di concessioni aggiuntive, condotti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e i paesi associati dell'Europa centrale o orientale, sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio di prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine. In tale contesto è stato deciso di sopprimere le restituzioni all'esportazione per i prodotti destinati ad essere esportati verso l'Estonia, la Lituania, la Lettonia, l'Ungheria, la Romania e la Slovacchia. Occorre pertanto depennare i paesi suddetti dall'elenco delle destinazioni per le quali viene concessa la restituzione e prevedere che la soppressione delle restituzioni per questi paesi non comporti la creazione di una restituzione differenziata per le esportazioni verso altri paesi.

(15) In vista dell'adesione di dieci nuovi Stati membri all'Unione europea il 1° maggio 2004 e al fine di evitare possibili speculazioni sulle restituzioni alle esportazioni di carni bovine verso alcuni di questi paesi che non sono stati esclusi dalle destinazioni ammesse al beneficio delle restituzioni in virtù dei summenzionati accordi europei di associazione, è opportuno sopprimere le restituzioni verso questi ultimi paesi. Occorre pertanto escludere

completamente la Repubblica ceca, la Slovenia, la Polonia, Malta e Cipro dall'elenco delle destinazioni che danno luogo alla concessione di una restituzione. È opportuno provvedere a che la soppressione delle restituzioni per questi paesi non porti alla creazione di una restituzione differenziata per le esportazioni verso altri paesi.

(16) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'elenco dei prodotti alla cui esportazione sono concesse le restituzioni di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, i rispettivi importi e le destinazioni sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. I prodotti debbono soddisfare le condizioni relative al bollo sanitario previste rispettivamente:

- all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,
- all'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE,
- all'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.

Articolo 2

Nel caso previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, l'importo della restituzione per i prodotti del codice prodotto 0201 30 00 9100 è ridotto di 14,00 EUR/100 kg.

Articolo 3

Il fatto che non sia stata fissata una restituzione all'esportazione per l'Estonia, la Lituania, la Lettonia, l'Ungheria, la Romania, la Slovacchia, la Repubblica ceca, la Slovenia, la Polonia, Malta e Cipro non comporta l'applicazione di una restituzione differenziata.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2004.

⁽¹⁾ GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 della Commissione (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7).

⁽³⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 12 marzo 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni ⁽⁷⁾
0102 10 10 9140	B00	EUR/100 kg peso vivo	53,00
0102 10 30 9140	B00	EUR/100 kg peso vivo	53,00
0102 90 71 9000	B11	EUR/100 kg peso vivo	41,00
0201 10 00 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	71,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	43,00
	039	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 10 00 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 10 00 9130 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	97,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	56,50
	039	EUR/100 kg peso netto	33,50
0201 10 00 9140	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0201 20 20 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	97,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	56,50
	039	EUR/100 kg peso netto	33,50
0201 20 20 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0201 20 30 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	71,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	43,00
	039	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 20 30 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 20 50 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	123,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	71,50
	039	EUR/100 kg peso netto	41,00
0201 20 50 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	58,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	17,50
	039	EUR/100 kg peso netto	19,50
0201 20 50 9130 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	71,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	43,00
	039	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 20 50 9140	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 20 90 9700	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 30 00 9050	400 ⁽³⁾	EUR/100 kg peso netto	23,50
	404 ⁽⁴⁾	EUR/100 kg peso netto	23,50

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni (?)
0201 30 00 9060 ⁽⁶⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0201 30 00 9100 ⁽²⁾ ⁽⁶⁾	B08, B09	EUR/100 kg peso netto	172,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	102,00
	039	EUR/100 kg peso netto	60,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	152,50
	220	EUR/100 kg peso netto	205,00
0201 30 00 9120 ⁽²⁾ ⁽⁶⁾	B08	EUR/100 kg peso netto	94,50
	B09	EUR/100 kg peso netto	88,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	56,50
	039	EUR/100 kg peso netto	33,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	83,50
	220	EUR/100 kg peso netto	123,00
0202 10 00 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0202 10 00 9900	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0202 20 10 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0202 20 30 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0202 20 50 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	58,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	17,50
	039	EUR/100 kg peso netto	19,50
0202 20 50 9900	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0202 20 90 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0202 30 90 9100	400 ⁽³⁾	EUR/100 kg peso netto	23,50
	404 ⁽⁴⁾	EUR/100 kg peso netto	23,50
0202 30 90 9200 ⁽⁶⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni (?)
0206 10 95 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0206 29 91 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0210 20 90 9100	039	EUR/100 kg peso netto	23,00
1602 50 10 9170 ⁽⁸⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	22,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	15,00
	039	EUR/100 kg peso netto	17,50
1602 50 31 9125 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	88,50
1602 50 31 9325 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	79,00
1602 50 39 9125 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	88,50
1602 50 39 9325 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	79,00
1602 50 39 9425 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	30,00
1602 50 39 9525 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	30,00
1602 50 80 9535 ⁽⁸⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	17,50

(¹) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82, modificato.

(²) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82, modificato.

(³) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79, modificato.

(⁴) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96, modificato.

(⁵) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2388/84, modificato.

(⁶) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

(⁷) Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

(⁷) In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

(⁸) La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80, modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità) ad eccezione dell'Estonia, della Lituania, della Lettonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia, della Repubblica ceca, della Slovenia, della Polonia, di Cipro e Malta.

B02: B08, B09 e destinazione 220.

B03: Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Isole Færøer, Andorra, Gibilterra, Città del Vaticano, Bulgaria, Albania, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, comuni di Livigno e Campione d'Italia, Isola di Helgoland, Groenlandia, provviste e dotazioni di bordo (destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 [della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), quale modificato].

B08: Turchia, Ucraina, Belarus, Moldavia, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong.

B09: Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Repubblica sudafricana, Lesotho.

B11: Libano ed Egitto.

REGOLAMENTO (CE) N. 473/2004 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2004
che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati

dal regolamento (CE) n. 1166/2003 della Commissione ⁽³⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 57. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 421/2004 (GU L 68 del 5.3.2004, pag. 18).

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 12 marzo 2004, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	16,71	7,95
1701 11 90 ⁽¹⁾	16,71	14,25
1701 12 10 ⁽¹⁾	16,71	7,76
1701 12 90 ⁽¹⁾	16,71	13,73
1701 91 00 ⁽²⁾	18,61	17,38
1701 99 10 ⁽²⁾	18,61	11,93
1701 99 90 ⁽²⁾	18,61	11,93
1702 90 99 ⁽³⁾	0,19	0,45

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 474/2004 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2004
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 404/2004 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 404/2004 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 404/2004 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 67 del 5.3.2004, pag. 7.

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 13 MARZO 2004

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	43,20 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	42,85 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	43,20 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	42,85 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4697
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	46,97
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	46,97
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	46,97
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4697

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999), dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

REGOLAMENTO (CE) N. 475/2004 DELLA COMMISSIONE**del 12 marzo 2004****che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CE) n. 292/2004 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) L'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CE) n. 292/2004, ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza induce a modificare le restituzioni all'esportazione attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

Articolo 1

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CE) n. 1260/2001 esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CE) n. 292/2004, è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 50 del 20.2.2004, pag. 8.

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 13 MARZO 2004

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	46,97 ⁽¹⁾
1702 60 10 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	46,97 ⁽¹⁾
1702 60 80 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	89,24 ⁽²⁾
1702 60 95 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4697 ⁽³⁾
1702 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	46,97 ⁽¹⁾
1702 90 60 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4697 ⁽³⁾
1702 90 71 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4697 ⁽³⁾
1702 90 99 9900	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4697 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
2106 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	46,97 ⁽¹⁾
2106 90 59 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4697 ⁽³⁾

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00: Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽⁴⁾ L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

DIRETTIVA 2004/30/CE DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 2004****che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 25 maggio 1998 la Germania ha ricevuto dalla società Menno Chemie Vertriebs-Ges. una domanda concernente l'inclusione della sostanza attiva acido benzoico nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 98/676/CE della Commissione ⁽²⁾ è stato confermato che il fascicolo era completo, nel senso che poteva essere considerato soddisfacente, in linea di massima, ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II e all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 16 dicembre 1996 la Spagna ha ricevuto dalla ISK Biosciences Europe SA una domanda relativa al flazasulfuron. Il relativo fascicolo è stato dichiarato completo con la decisione 97/865/CE della Commissione ⁽³⁾.
- (3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il 28 febbraio 2000 la Germania ha ricevuto dalla BASF-AG una domanda relativa al pyraclostrobin (precedentemente denominato BAS 500F). Il relativo fascicolo è stato dichiarato completo con la decisione 2000/540/CE della Commissione ⁽⁴⁾.
- (4) Gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente delle succinate sostanze attive sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori designati hanno presentato alla Commissione progetti di relazione di valutazione il 22 novembre 2000 per l'acido benzoico, il 1° agosto 1999 per il flazasulfuron e il 23 novembre 2001 per il pyraclostrobin.
- (5) Tali relazioni di valutazione sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. I riesami sono stati conclusi il 3 ottobre 2003 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione concernenti l'acido benzoico, il flazasulfuron e il pyraclostrobin.

- (6) Dal riesame dell'acido benzoico, del flazasulfuron e del pyraclostrobin non sono emersi problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante.
- (7) Sulla scorta delle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in causa soddisfino in generale i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei rapporti di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere l'acido benzoico, il flazasulfuron e il pyraclostrobin nell'allegato I della direttiva, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive possano essere concesse conformemente alle disposizioni di tale direttiva.
- (8) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE ai prodotti fitosanitari contenenti acido benzoico, flazasulfuron o pyraclostrobin e, in particolare, per riesaminare in tale periodo le autorizzazioni temporanee in corso di validità e, entro la scadenza di detto periodo, per trasformare queste ultime in autorizzazioni a pieno titolo, modificarle o revocarle, conformemente al disposto della direttiva 91/414/CEE.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.
- (10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 novembre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/119/CE della Commissione (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 41).

⁽²⁾ GU L 317 del 26.11.1998, pag. 47.

⁽³⁾ GU L 351 del 23.12.1997, pag. 67.

⁽⁴⁾ GU L 230 del 12.9.2000, pag. 14.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° dicembre 2004.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente acido benzoico, flazasulfuron o pyraclostrobin allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti tali sostanze attive di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione in conformità della direttiva 91/414/CEE entro il 30 novembre 2004.

2. Ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente acido benzoico, flazasulfuron o pyraclostrobin come unica sostanza attiva è riesaminato dagli Stati membri secondo i principi uniformi enunciati nell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo che soddisfi i requisiti dell'allegato III della stessa direttiva. In base a tale riesame detti Stati stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Se necessario, entro il 30 novembre 2005 essi modificano o revocano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario.

3. Ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente acido benzoico, flazasulfuron o pyraclostrobin assieme ad una o più sostanze attive elencate nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è riesaminato dagli Stati membri secondo i principi uniformi enunciati nell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo che soddisfi i requisiti dell'allegato III della stessa direttiva. In base a tale riesame detti Stati stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione per ciascun prodotto fitosanitario, entro il termine stabilito per siffatta modifica o revoca dalle direttive che hanno modificato l'allegato I per iscriverci la rispettiva sostanza. Qualora le rispettive direttive fissino termini diversi, il termine è l'ultima data in ordine di tempo.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1° giugno 2004.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono aggiunte, al termine della tabella, le seguenti sostanze

N.	Nome comune numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«80	Acido benzoico N. CAS 65-85-0 N. CIPAC 622	Acido benzoico	990 g/kg	1° giugno 2004	31 maggio 2014	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come disinfettante. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'acido benzoico, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003.
81	Flazasulfuron N. CAS 104040-78-0 N. CIPAC	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluoromethyl-2-pyridylsulphonyl)urea	940 g/kg	1° giugno 2004	31 maggio 2014	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del flazasulfuron, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri — devono rivolgere particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con suolo nonché condizioni climatiche vulnerabili, — devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, sulla specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente.

N.	Nome comune numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
82	Pyraclostrobin N. CAS 175013-18-0 N. CIPAC 657	Methyl N-(2-[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl]phenyl) N-methoxy carbamate	975 g/kg L'impurezza di fabbricazione del dimetilsolfato (DMS) è considerata importante sul piano tossicologico e la sua concentrazione nel prodotto tecnico non deve essere superiore a 0,0001 %.	1° giugno 2004	31 maggio 2014	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del pyraclostrobin, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri — devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, in particolare dei pesci; — devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli artropodi e dei lombrichi. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, sulla specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente.

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2003

relativa all'aiuto di Stato accordato dalla Spagna a favore della Volkswagen Navarra SA

[notificata con il numero C(2003) 1745]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/244/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 2 febbraio 2001, le autorità spagnole hanno notificato un piano di aiuto regionale a favore della Volkswagen Navarra SA (in appresso la «VW Navarra»). Il 2 aprile 2001 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari. Dopo aver sollecitato, il 10 aprile e il 29 maggio, proroghe del termine per l'invio della risposta, le autorità spagnole hanno presentato informazioni supplementari con lettera del 31 agosto 2001.

(2) La Commissione ha chiesto di effettuare visite in loco presso lo stabilimento di Arazuri (vicino Pamplona, in Navarra) e nel sito alternativo di Bratislava. Le autorità spagnole non avevano proposto nessuna data per la visita a Bratislava. La visita ad Arazuri, prevista per l'8 novembre 2001, è stata annullata dalla autorità spagnole con lettera del 5 novembre. La Commissione ha presentato alla Spagna nuove domande con lettera dell'8 novembre 2001, alla quale la Spagna ha risposto l'11 dicembre 2001.

(3) Con lettera del 19 dicembre 2001, la Commissione ha chiesto di nuovo di visitare lo stabilimento di Arazuri e le autorità spagnole, con un messaggio elettronico del 17 gennaio, hanno accettato la data del 31 gennaio 2002. Dopo la visita, la Commissione ha sollecitato il 13 febbraio 2002 altre informazioni. La Spagna ha risposto il 20 marzo.

(4) Il 22 maggio 2002 la Commissione ha deciso d'iniziare il procedimento previsto all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, ossia un procedimento formale d'indagine, poiché aveva dubbi riguardo alla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune. La Spagna ha presentato le sue osservazioni al riguardo il 26 giugno 2002.

(5) La decisione d'iniziare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾, con l'invito alle parti interessate a presentare le proprie osservazioni riguardo a tale aiuto. La Commissione non ha ricevuto nessuna osservazione di parti interessate.

(6) L'11 ottobre 2002 è stata effettuata la visita presso lo stabilimento di Bratislava, dopo la quale la Commissione ha inviato alla Spagna, il 22 ottobre, una nuova richiesta d'informazioni. Il 13 dicembre le autorità spagnole hanno chiesto una proroga del termine per l'invio della risposta, inviando poi informazioni supplementari con lettera del 20 dicembre 2002. Il 13 marzo 2003 la Commissione ha chiesto maggiori informazioni, che la Spagna ha trasmesso con lettera del 31 marzo.

⁽¹⁾ GU C 161 del 5.7.2002, pag. 9.

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

II. DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'AIUTO

- (7) La VW Navarra è una filiale spagnola del gruppo automobilistico tedesco Volkswagen AG (in appresso, «il gruppo VW»). Il progetto notificato riguarda la produzione dell'ultima generazione del modello VW Polo, il cui codice è «VW 24X». Il progetto è stato varato nel maggio 2000 e si concluderà nel dicembre 2004. Gli investimenti comprendono un nuovo reparto d'imbutitura per la fabbricazione delle parti laterali, del tetto e degli alettoni della nuova autovettura, una seconda linea di produzione di carrozzerie, un nuovo reparto di verniciatura e una seconda linea di assemblaggio.
- (8) Secondo il progetto notificato, la produzione del nuovo modello arriverà a 1 800 autovetture al giorno, delle quali, in linea di principio, 1 000 si dovevano assemblare ad Arazuri (in Navarra) e 300 presso lo stabilimento della Volkswagen a Bratislava (in Slovacchia). Le altre 500, per le quali si dovevano installare nuove linee di produzione, secondo la Spagna costituiscono la parte mobile del progetto, per la quale erano in esame i siti alternativi di Arazuri e di Bratislava. Uno studio effettuato dalla VW nel febbraio 2000 ha mostrato che il sito di Bratislava era preferibile a quello di Arazuri. Secondo la notifica, la possibilità di ottenere un aiuto di Stato, che avrebbe compensato parzialmente l'aumento dei costi, ha indotto la VW a optare per Arazuri per la produzione delle suddette 500 autovetture al giorno. Affidando il progetto ad Arazuri, si sarebbe consentito allo stabilimento spagnolo di mantenere costante la sua capacità di 1 500 autovetture al giorno dopo la modifica del modello.
- (9) La fabbricazione della nuova Polo ad Arazuri, nella prima nuova linea di produzione (parte non mobile del progetto) per 750 autovetture al giorno, è stata iniziata nel luglio 2001. La Polo attuale è stata fabbricata nella vecchia linea fino al settembre 2001, quando questa linea è stata smantellata per lasciare spazio per la fabbricazione della nuova linea per 750 autovetture al giorno (comprese le 500 della parte mobile del progetto). La produzione è stata iniziata a fine 2001.

Base giuridica; importo dell'investimento e dell'aiuto

- (10) L'aiuto notificato viene accordato nell'ambito dei regimi approvati previsti nel «Decreto Foral» (decreto regionale) n. 361/2000: «Nuevo régimen de ayudas a la Inversión y el Empleo» (Nuovo regime di aiuti agli investimenti e all'occupazione), del 20 novembre 2000 ⁽³⁾.
- (11) Secondo la notifica, l'investimento totale per il progetto mobile ad Arazuri ammonta a 368,5 milioni di EUR in termini nominali, equivalenti a 335,3 milioni di EUR in valori attualizzati (anno di base 2001, tasso di sconto del 6,33 %).

- (12) L'aiuto previsto ammonta in termini nominali a un equivalente lordo di sovvenzione di 72,2 milioni di EUR, per il valore reale di 61,85 milioni di EUR. L'intensità dell'aiuto sarebbe quindi del 18,45 % in equivalente lordo di sovvenzione. Arazuri si trova in una zona alla quale può applicarsi l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), per un limite massimo regionale di equivalente lordo di sovvenzione del 20 % nel periodo 2000-2006.
- (13) Per il finanziamento del progetto non è stato concesso nessun altro aiuto comunitario.

III. MOTIVI PER INIZIARE IL PROCEDIMENTO

- (14) Nella decisione del 22 maggio 2002 d'iniziare il procedimento ⁽⁴⁾, la Commissione esprimeva dubbi sul carattere necessario e proporzionale dell'aiuto proposto. Per dissipare tali dubbi, la Commissione aveva chiesto altri chiarimenti e documentazione e aveva considerato la possibilità di visitare lo stabilimento di Bratislava.
- (15) Per quanto riguarda il carattere necessario dell'aiuto, la Commissione ha messo in dubbio che per il progetto si fosse presa in considerazione Bratislava come alternativa valida rispetto ad Arazuri. Anzitutto, secondo la Commissione le informazioni fornite non provavano che Bratislava fosse stata effettivamente presa in considerazione come sede alternativa di produzione delle 500 autovetture al giorno della parte mobile del progetto. In secondo luogo, la Commissione ha messo in dubbio la possibilità che queste 500 autovetture fossero state assegnate a Bratislava nel periodo immediatamente precedente il novembre 2000 (quando il gruppo VW ha scelto ufficialmente Arazuri per il progetto), dato che nel settembre 1999 Bratislava era stata scelta dalla VW per l'attuazione di un altro progetto (la produzione del fuoristrada modello «Tuareg»).
- (16) Per quanto riguarda il carattere proporzionale dell'aiuto, la Commissione aveva dichiarato di dubitare che: a) fosse stato considerato mobile l'investimento in «attrezzature per i fornitori»; b) si potesse tener conto del totale di [...] ^(*) di euro d'investimento nell'impianto di pretrattamento di Arazuri, che secondo la Spagna era un progetto mobile, per determinare la base dei «costi sovvenzionabili» e per calcolare l'handicap regionale; c) nell'analisi costi/benefici si fosse tenuto conto correttamente dei costi dei licenziamenti ad Arazuri.
- (17) Infine, la Commissione aveva espresso l'esigenza di verificare le cifre notificate riguardanti la capacità, allo scopo di valutare l'incidenza del progetto sui problemi di capacità di fronte ai quali si trova l'industria automobilistica.

⁽⁴⁾ Cfr. nota 1.

^(*) Parti del testo sono state omesse per non svelare informazioni riservate; le parti in questione sono indicate mediante parentesi quadre e un asterisco.

⁽³⁾ Il progetto di regime è stato approvato dalla Commissione il 3 maggio 2000, Caso n. 141/2000, GU C 284 del 7.10.2000, pag. 4.

IV. OSSERVAZIONI DELLA SPAGNA

- (18) Il 26 giugno 2002 le autorità spagnole hanno inviato le proprie osservazioni sull'inizio del procedimento. Altre informazioni e documenti sono stati forniti alla Commissione durante la visita allo stabilimento di Bratislava, l'11 ottobre 2002, e con lettera del 13 dicembre 2002. La Commissione ha tenuto conto di tali osservazioni e informazioni.
- (19) Per quanto riguarda la sostenibilità di Bratislava come stabilimento alternativo, le autorità spagnole hanno presentato documentazione probante relativa a tutte le diverse fasi del processo decisionale che hanno portato a scegliere Arazuri per l'attuazione del progetto.
- (20) Per quanto riguarda il calendario della decisione di attuare il progetto ad Arazuri, le autorità spagnole hanno sostenuto che il progetto di costruire a Bratislava le 500 Polo al giorno della parte mobile del progetto non era incompatibile con il progetto di costruire nel medesimo stabilimento il fuoristrada SUV modello «Tuareg». Secondo la Spagna, si poteva accrescere la produzione della Polo a Bratislava costruendo le linee di produzione della Tuareg su un terreno attiguo a quello occupato attualmente dallo stabilimento esistente.
- (21) La Spagna sostiene che, sebbene il terreno suddetto non appartenesse alla Volkswagen a fine 2000, sarebbe stato facile acquistarlo, poiché esso era destinato ad uso industriale e la Volkswagen poteva avvalersi della legge slovacca n. 175/99 sui grandi progetti d'investimento, che prevede procedure rapide ed efficaci per l'acquisizione di terreni destinati a importanti progetti industriali.
- (22) La Spagna ha fornito informazioni secondo le quali i progetti Tuareg e Polo potevano essere attuati contemporaneamente e si sarebbe potuta completare la preparazione del modello Tuareg entro i tempi programmati (luglio 2002), a costi supplementari accettabili. La Spagna aveva calcolato che l'attuazione del progetto Tuareg fuori dell'area attuale dello stabilimento avrebbe implicato costi supplementari dell'importo di [...] milioni di euro, soprattutto per l'acquisto del terreno e per le infrastrutture di base. Gli altri costi (immobili, macchinari) erano indipendenti dall'ubicazione a Bratislava. Tuttavia, la Spagna non aveva incluso nell'analisi costi/benefici questi costi supplementari, poiché essi non erano in relazione diretta con la decisione relativa all'ubicazione del sito di produzione delle 500 Polo al giorno, quale parte mobile del progetto.
- (23) Le autorità spagnole hanno trasmesso anche informazioni supplementari relative ai dubbi che la Commissione, nell'iniziare il procedimento, aveva espresso riguardo al carattere proporzionale dell'aiuto.
- (24) Anzitutto, le autorità spagnole hanno spiegato che nell'analisi costi/benefici non si era considerato mobile nessun investimento in «attrezzature per i fornitori».
- (25) In secondo luogo, per quanto riguarda gli investimenti in nuovi impianti di pretrattamento nel reparto di verniciatura di Arazuri, le autorità spagnole hanno sostenuto che il gruppo VW non aveva mai considerato la possibilità di costruire un impianto di pretrattamento per 1 000 autovetture al giorno e che quindi non era possibile presentare cifre relative a un tale investimento. Il gruppo VW doveva scegliere tra le due opzioni di questa alternativa: a) adattare la linea esistente per 1 000 autovetture al giorno (costo: [...] di euro) e costruire una nuova linea per 500 autovetture al giorno (costo: [...] di euro), dal che sarebbero risultati due processi distinti di pretrattamento; b) costruire una nuova linea di pretrattamento per 1 500 autovetture al giorno (costo: [...] di euro), con un unico processo di pretrattamento.
- (26) Il gruppo VW ha scelto la seconda opzione, poiché consente di attivare un unico processo, utilizzando un'unica tecnologia e assicurando una qualità normalizzata, e poiché richiede minori risorse per la manutenzione. Questi vantaggi compensano di gran lunga il maggior costo dell'investimento.
- (27) Le autorità spagnole hanno concluso che l'investimento mobile da considerare nell'analisi costi/benefici è di [...] di euro ([...] per la nuova linea di pretrattamento di 1 500 autovetture al giorno, meno [...] per la trasformazione della linea esistente per 1 000 autovetture al giorno, trasformazione necessaria se si fosse dovuto attuare il progetto a Bratislava). Le autorità spagnole sostengono che ciò coincide con il metodo applicato nell'analisi costi/benefici, il quale consiste nel calcolare l'investimento necessario per fabbricare 1 000 autovetture e poi 1 500, e nel considerare la differenza come il volume mobile dell'investimento.
- (28) In secondo luogo, le autorità spagnole hanno presentato una distinta particolareggiata dei costi di licenziamento dei [...] lavoratori che avrebbero perduto il loro lavoro se si fosse scelta la sede alternativa. La cifra totale di [...] di euro è stata calcolata a norma dell'articolo 51 dell'«Estatuto de los Trabajadores» (Statuto dei lavoratori), secondo il quale l'indennità in caso di licenziamento collettivo va calcolata in 20 giorni di calendario per ogni anno di lavoro. I costi di licenziamento sono stati calcolati per i lavoratori aventi minore anzianità nell'impresa, assunti nel 1998. Il governo spagnolo ha informato inoltre che la VW Navarra ha un piano non di licenziamenti ma di prepensionamenti su base volontaria, il che non rappresenta certo la prassi normale nei casi di grandi licenziamenti di manodopera.
- (29) Infine, le autorità spagnole hanno confermato che, secondo l'ultima pianificazione annuale (effettuata nel 2002 per il periodo 2003-2007), non è previsto nessun aumento della capacità del gruppo VW in Europa fino al 2004.

V. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

- (30) La misura notificata dalla Spagna a favore della VW Navarra costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, poiché è finanziata dallo Stato o mediante risorse statali. Inoltre, tale misura interviene nel finanziamento del progetto per una percentuale considerevole, e potrebbe quindi falsare le condizioni di concorrenza all'interno della Comunità, conferendo alla VW Navarra un vantaggio rispetto alle imprese concorrenti che non ricevono aiuti. Infine, sul mercato automobilistico vi sono ampi scambi tra gli Stati membri.
- (31) Al paragrafo 2 dell'articolo 87 del trattato sono elencati alcuni tipi di aiuto compatibili con il trattato stesso. Tenuto conto della natura e dello scopo dell'aiuto e della situazione geografica dell'impresa, le lettere a), b) e c) di tale paragrafo non si applicano al progetto in questione. Al paragrafo 3 del medesimo articolo 87 sono indicate altre forme di aiuto che possono essere considerate compatibili con il mercato comune. La Commissione prende atto che il progetto deve essere attuato ad Arazuri, nella regione Navarra, la quale può beneficiare dell'aiuto a norma della lettera c) del paragrafo 3 dell'articolo 87, entro il limite massimo di aiuto regionale del 20 % in equivalente netto di sovvenzione.
- (32) L'aiuto in oggetto è destinato alla VW Navarra, che fabbrica e assembla autoveicoli. Quest'impresa appartiene quindi al settore dell'industria automobilistica, ai sensi della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica ⁽⁵⁾ (in appresso, la «Disciplina automobili»).
- (33) Nella Disciplina automobili è precisato che, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ogni aiuto che le pubbliche autorità intendono concedere a un singolo progetto nell'ambito di regimi autorizzati di aiuti a un'impresa del settore deve essere notificato, prima della concessione, se è superiore ad almeno uno di questi due massimali: 1) costo totale del progetto: 50 milioni di EUR; 2) importo lordo totale dell'aiuto a favore del progetto, in forma di aiuto di Stato o di aiuto proveniente da strumenti comunitari: 5 milioni di EUR.
- (34) Tanto il costo totale del progetto quanto l'importo dell'aiuto superano le soglie previste per la notifica. Quindi, notificando l'aiuto alla formazione e l'aiuto regionale proposti per la VW Navarra, le autorità spagnole hanno rispettato il disposto dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (35) Ai sensi della Disciplina automobilistica, la Commissione accerterà che l'aiuto concesso possa ritenersi necessario per attuare il progetto e proporzionale alla gravità dei problemi che intende risolvere. Entrambe le condizioni, necessità e proporzionalità, devono risultare soddisfatte perché la Commissione autorizzi un aiuto di Stato nel settore automobilistico.
- (36) Secondo il punto 3.2.a) della Disciplina automobili, per attestare la necessità dell'aiuto regionale il beneficiario deve dimostrare chiaramente di disporre, per l'ubicazione del progetto, di un'alternativa valida sotto il profilo economico. Se nessun impianto industriale, nuovo o già esistente, appartenente al gruppo può accogliere l'investimento in oggetto, l'impresa sarebbe costretta ad attuarlo nell'unico stabilimento disponibile, anche senza ricevere l'aiuto. È esclusa, dunque, l'autorizzazione di un aiuto regionale a favore di un progetto che non presenti mobilità geografica.
- (37) Con l'ausilio di un perito esterno del settore automobilistico, la Commissione ha esaminato la documentazione e le informazioni trasmesse dalla Spagna, nell'intento di determinare il carattere mobile del progetto.
- (38) Riguardo alla questione se Bratislava costituisse un'alternativa valida per il progetto, la Commissione ritiene convincenti le prove fornite dalle autorità spagnole. La documentazione presentata attesta che per il nuovo modello Polo l'obiettivo iniziale del gruppo VW, per il 1998, era di [...] autovetture al giorno, da fabbricare negli stabilimenti di Arazuri, Bratislava e Martorell (Spagna). In seguito fu abbandonato il piano relativo a Martorell e nel giugno 1999 le previsioni iniziali furono ridotte a [...] autovetture al giorno, delle quali [...] da fabbricare ad Arazuri e le altre a Bratislava. Contemporaneamente, il gruppo VW si mise in contatto con il governo della Navarra per vagliare la possibilità di un aiuto statale tale da assicurare l'investimento ad Arazuri. In questa fase, il gruppo VW esaminò la validità tecnica e l'investimento necessario in base alle diverse ipotesi relative alle due ubicazioni. Alla decisione formale di fabbricare 1 500 autovetture al giorno ad Arazuri e 300 a Bratislava, il gruppo VW giunse infine nel novembre 2000, dopo aver ottenuto dal governo della Navarra garanzie sulla possibilità di ricevere un aiuto a favore del progetto.
- (39) Per quanto riguarda la possibilità di attuare il progetto di produzione della Polo a Bratislava contemporaneamente al progetto Tuareg, già previsto presso gli impianti slovacchi, le prove documentali addotte dalle autorità spagnole e la visita presso lo stabilimento mostrano che tale possibilità era effettiva, poiché per ampliare il progetto Tuareg era facilmente disponibile terreno sufficiente, attiguo agli impianti esistenti, e non si riscontrava al riguardo nessun ostacolo tecnico specifico.

⁽⁵⁾ GU C 279 del 15.9.1997, pag. 1.

- (40) Nondimeno, la Commissione ritiene che si debba tener conto dei costi supplementari di attuazione del progetto Tuareg fuori del perimetro attuale dello stabilimento, costi che la Spagna aveva quantificato in [...] euro, quali costi supplementari dell'alternativa di costruire a Bratislava 500 Polo al giorno (quale parte mobile del progetto). Tali costi, infatti, sarebbero stati la conseguenza diretta della decisione di non attuare il progetto ad Arazuri e non si concretarono perché si decise infine di attuare il progetto ad Arazuri.
- (41) In base a tutte queste informazioni, la Commissione conclude che Bratislava era stata effettivamente considerata un'alternativa valida, rispetto ad Arazuri, per attuare il progetto.
- (42) Nel settore automobilistico non sono autorizzati aiuti regionali destinati all'ammodernamento e alla razionalizzazione, operazioni che in genere non hanno carattere mobile. Tuttavia, ai fini dell'aiuto regionale può essere ammissibile un ampliamento o trasformazione comportante il mutamento radicale delle strutture di produzione dell'impianto esistente.
- (43) Nella sua visita ad Arazuri, la Commissione, coadiuvata da un perito esterno del settore automobilistico, ha potuto stabilire che il progetto d'investimento in questione riguarda la trasformazione di un impianto esistente, motivata dal rinnovo integrale di un modello. I reparti d'imbutitura e di verniciatura sono completamente nuovi. Inoltre, l'entità delle modifiche apportate alle linee della carrozzeria e dell'assemblaggio e l'aggiunta di una seconda linea di produzione di carrozzerie e di una seconda linea di assemblaggio indicano che il progetto prevede la modifica radicale di uno stabilimento esistente. La Commissione ritiene che il progetto possa considerarsi una trasformazione.
- (44) In base a tali considerazioni, la Commissione conclude che il progetto ha carattere mobile ed è quindi ammissibile all'aiuto regionale, poiché l'aiuto è necessario per attirare investimenti nella regione assistita.
- (45) Secondo il punto 3.2.b) della Disciplina automobili, la Commissione esaminerà se i costi previsti per gli elementi mobili del progetto siano o no sovvenzionabili. Gli aspetti non mobili del progetto non sono ammissibili ai fini dell'aiuto. Su questo punto, la Commissione prende atto che la Spagna non ha considerato sovvenzionabile nessun investimento in attrezzature destinate ai fornitori. In secondo luogo, la Commissione nota che la Spagna, nelle osservazioni presentate all'inizio del procedimento, sosteneva che [...] di euro⁽⁶⁾ d'investimento nell'impianto di pretrattamento del reparto di verniciatura di Arazuri dovevano considerarsi un investimento mobile e che parte dei costi erano da ritenersi sovvenzionabili. Tuttavia, la Commissione non può accettare la stima dei costi sovvenzionabili presentata dalla Spagna.
- (46) La Commissione ritiene che, per quanto riguarda l'impianto di pretrattamento, le autorità spagnole non abbiano effettuato una comparazione corretta tra l'entità degli investimenti necessari per fabbricare rispettivamente 1 000 autovetture al giorno (progetto mobile a Bratislava) e 1 500 autovetture al giorno (progetto mobile ad Arazuri). Nel primo caso, gli investimenti contabilizzati sono quelli necessari per adattare un impianto vecchio ai fini della produzione di 1 000 autovetture al giorno (parte non mobile del progetto), mentre nel secondo caso si tratta d'investimenti in un impianto del tutto nuovo, per la produzione di 1 000 autovetture al giorno (parte non mobile del progetto) e delle altre 500 autovetture al giorno (parte mobile del progetto). Basarsi sulla differenza tra queste due stime significa esagerare i costi d'investimento per le 500 autovetture al giorno (parte mobile del progetto), poiché si attribuiscono a tale produzione anche i costi relativi alle 1 000 autovetture al giorno (parte non mobile del progetto).
- (47) Perché la comparazione fosse significativa, le autorità spagnole avrebbero dovuto calcolare il costo di un impianto del tutto nuovo di pretrattamento per 1 000 autovetture al giorno, il costo di un impianto del tutto nuovo di pretrattamento per 1 500 autovetture, e la differenza tra tali costi.
- (48) Tuttavia, le autorità spagnole non hanno fornito informazioni sull'investimento necessario per un impianto del tutto nuovo di pretrattamento per 1 000 autovetture al giorno, sostenendo che il gruppo VW non l'aveva mai ritenuto un'opzione. Secondo la Commissione, anche ammettendo che il gruppo VW non avesse considerato tale opzione, resta pur sempre il fatto che le autorità spagnole attribuiscono carattere mobile ad alcuni costi che, in effetti, rientrano tra gli elementi non mobili del progetto. Costruendo un nuovo impianto di pretrattamento ad Arazuri, la VW Navarra potrà avvalersi di un impianto di punta, di livello qualitativo superiore, il che ridurrà i costi di manutenzione e avrà una vita produttiva più lunga che non adattando un impianto vecchio. Questi effetti positivi andranno a beneficio di tutta la produzione del nuovo modello, e non soltanto della parte mobile del progetto.
- (49) Per tali motivi, la Commissione conclude che si possono considerare costi sovvenzionabili soltanto gli investimenti relativi effettivamente alle 500 autovetture al giorno della parte mobile del progetto. Di conseguenza, la Commissione deve determinare quale percentuale dell'investimento di [...] di euro destinato all'impianto di pretrattamento riguardi le 500 autovetture al giorno (parte mobile del progetto). Una tale percentuale sarà considerata la parte dei costi sovvenzionabili.

⁽⁶⁾ Ossia [...] milioni di euro per la nuova linea di pretrattamento per 1 500 autovetture al giorno, meno [...] milioni di euro per l'adattamento della linea esistente per 1 000 autovetture al giorno. Cfr. il considerando 27.

- (50) Nelle osservazioni presentate all'inizio del procedimento, le autorità spagnole sostenevano che il costo di una nuova linea aggiuntiva per la produzione di 500 autovetture al giorno sarebbe ammontato a [...] di euro. Tuttavia, la Commissione ritiene che in tale cifra sia sopravvalutato il costo effettivo dell'investimento mobile, poiché essa comporta che il costo dell'impianto di pretrattamento per le 1 000 autovetture al giorno (parte non mobile del progetto) ammontasse a [...] di euro, il che equivale al 31 % dei costi per il 66 % delle autovetture prodotte. Ciò equivale ad attribuire tutti i costi fissi del nuovo impianto di pretrattamento di Arazuri alla parte mobile dell'investimento.
- (51) La Commissione, coadiuvata del suo perito, ritiene che, poiché del nuovo impianto di pretrattamento beneficeranno entrambe le parti mobile e immobile della produzione, i costi d'investimento si debbano dividere proporzionalmente tra le due parti. Secondo la Commissione, quindi, può esser considerato di carattere mobile un terzo dei costi dell'investimento per l'impianto di pretrattamento ad Arazuri (ossia [...] di euro in termini nominali), corrispondente a [...] di euro in valori attualizzati, se l'investimento specifico sarà effettuato nei medesimi tempi previsti per il resto del progetto.
- (52) La Commissione conclude quindi che i costi sovvenzionabili per il progetto ammontano in totale a 299 335 000 EUR in valori attualizzati.
- (53) Secondo il punto 3.2.c) della Disciplina automobili, la Commissione deve accertare che l'aiuto previsto sia proporzionale ai problemi regionali alla cui soluzione intende contribuire. A tale scopo ci si avvale dell'analisi costi/benefici.
- (54) Nell'analisi costi/benefici si comparano, per quanto riguarda gli elementi mobili del progetto, da un lato l'investimento e i costi di funzionamento che un investitore dovrebbe sostenere per attuare il progetto nella regione in questione e, dall'altro, i costi che si dovrebbero sostenere per un identico progetto in un'altra ubicazione. Tale comparazione consente di determinare gli handicap specifici della regione assistita. La Commissione autorizza l'aiuto regionale entro il limite degli handicap regionali risultanti dall'investimento nell'impianto che serve di base per la comparazione.
- (55) Nell'analisi costi/benefici, gli handicap operativi di Arazuri rispetto a Bratislava sono stimati su un arco di tempo di tre anni, poiché si tratta di un progetto di espansione e non di un impianto del tutto nuovo. Il periodo a cui si riferisce l'analisi è il 2002-2004, ossia tre anni dall'inizio della produzione, ai sensi del punto 3.3 dell'allegato I della Disciplina automobili.
- (56) L'analisi costi/benefici presentata dalle autorità spagnole indica un handicap netto di 61,02 milioni di EUR di Arazuri rispetto a Bratislava, con una risultante «intensità di handicap» del 18,2 %.
- (57) La Commissione, con l'ausilio del suo perito del settore automobilistico, ha valutato l'analisi costi/benefici notificata, per determinare sino a che punto l'aiuto regionale proposto sia proporzionale ai problemi regionali alla cui soluzione intende contribuire. Tenuto conto delle informazioni supplementari inviate dalla Spagna dopo l'inizio del procedimento, l'analisi costi/benefici è stata modificata in alcuni elementi, che vengono indicati qui di seguito.
- (58) Anzitutto, la Commissione ha aggiunto come costo supplementare per Bratislava [...] di euro, che sarebbero stati necessari per attuare il progetto Tuareg fuori dell'attuale perimetro dello stabilimento. Secondo la Commissione, tali costi sono stati in nesso diretto con la decisione su dove produrre le 500 Polo al giorno (parte mobile del progetto) e non si sono poi resi necessari, perché il progetto Polo è stato attuato ad Arazuri e non a Bratislava. Il gruppo VW, quindi, deve aver considerato la questione di tali costi come un vantaggio diretto a favore dell'attuazione del progetto in Spagna.
- (59) In secondo luogo, dalla comparazione nell'ambito dell'analisi costi/benefici la Commissione ha escluso i costi non relativi agli aspetti mobili dell'impianto di pretrattamento (ossia i costi riguardanti le 1 000 autovetture al giorno che costituiscono la parte non mobile del progetto). Come già si è detto, ne è risultato un calo dei costi per l'impianto di pretrattamento da [...] di euro [...] di euro in termini nominali. Se l'investimento specifico si fosse realizzato nei medesimi tempi del resto del progetto, l'importo suddetto avrebbe comportato la riduzione rispettivamente a [...] euro, in valori attualizzati, dei costi dell'investimento ad Arazuri, ed a [...] euro, pure in valori attualizzati, dell'handicap di Arazuri rispetto a Bratislava ⁽⁷⁾.
- (60) In terzo luogo, per quanto riguarda i costi dei licenziamenti, la Commissione ha esaminato le informazioni supplementari inviate dalle autorità spagnole dopo l'inizio del procedimento. Nelle nuove informazioni sono descritte le norme spagnole in materia di licenziamenti collettivi giustificati da cause economiche, tecniche, organizzative o di produzione, ed è presentato il profilo, in termini di anzianità, dei lavoratori che sarebbero stati licenziati se il progetto fosse stato attuato a Bratislava. In base a tali informazioni, la Commissione ritiene veritiero il bilancio delle spese di licenziamento, il cui importo è stato indicato a [...] di euro.

⁽⁷⁾ Quest'importo risulta dal valore attualizzato della differenza tra i costi ammissibili indicati dalla Spagna ([...] euro) ed i costi ammissibili calcolati dalla Commissione ([...] euro).

- (61) Le modifiche introdotte nell'analisi costi/benefici danno risultati diversi da quelli notificati dalla Spagna, con un handicap netto per Arazuri, per quanto riguarda i costi, di 16 235 000 EUR ai valori 2001 (rispetto ai 61,02 milioni di EUR notificati inizialmente). Il coefficiente di handicap risultante del progetto è del 5,42 % (quello notificato era del 18,2 %).
- (62) Infine, ai sensi del punto 3.2.d) della Disciplina automobili, la Commissione ha esaminato la questione dell'«aggiustamento», ossia l'aumento dell'intensità dell'aiuto ammissibile che costituisce per l'investitore un incentivo supplementare a investire nella regione in oggetto. La documentazione fornita mostra che la capacità della VW in Europa è rimasta praticamente costante nel periodo 2000-2004, con un calo da 4 257 300 a 4 247 700 autoveicoli all'anno. Secondo la Disciplina automobili, il «coefficiente regionale di handicap» risultante dall'analisi costi/benefici cresce di un punto percentuale (incidenza «moderata» sulla concorrenza nel caso di un progetto d'investimento in una regione alla quale si applica la lettera c) del paragrafo 3 dell'articolo 87), con conseguente coefficiente finale del 6,42 %.
- (63) Nondimeno, la Commissione osserva che un moderato accrescimento della capacità europea del gruppo VW al termine del progetto, rispetto ai livelli previsti, presupporrà un'incidenza elevata sulla concorrenza⁽⁸⁾. In tal caso, il «coefficiente di handicap regionale» risultante dall'analisi costi/benefici si ridurrebbe di 2 punti percentuali, con un conseguente coefficiente finale del 5,42 %. Considerata la potenziale distorsione della concorrenza derivante da un aumento della capacità, la Commissione ritiene necessario che le autorità spagnole sorveglino l'evolversi della capacità del gruppo VW. A norma della Disciplina automobili, la Commissione può esigere controlli e valutazioni a posteriori dell'aiuto concesso, i quali saranno più o meno minuziosi a seconda del caso in oggetto e in funzione della potenziale distorsione della concorrenza. La Commissione chiede quindi che le autorità spagnole le trasmettano, entro l'aprile 2005, una relazione riguardante l'esito del controllo sulla situazione della capacità del gruppo VW in Europa nel dicembre 2004.
- (65) Ogni aiuto di Stato supplementare concesso a favore dei progetti d'investimento in questione sarà incompatibile con il mercato comune.
- (66) Pur non dubitando della veridicità dei calcoli fornitile, la Commissione chiede alle autorità spagnole d'inviarle entro l'aprile 2005 una relazione indicante la capacità del gruppo VW in Europa nel dicembre 2004. Se tale capacità risulterà diversa dai dati notificati, la Commissione si riserva il diritto di ridurre di conseguenza l'importo dell'aiuto compatibile,
- progetto ammontano a 299 335 000 EUR ai valori del 2001 (al tasso di sconto del 6,33 %). Di conseguenza, la Commissione deve ritenere che l'aiuto regionale che la Spagna intende concedere alla VW Navarra per il progetto in questione è compatibile con il mercato comune, purché non superi l'importo di 19 228 000 EUR in equivalente lordo di sovvenzione (ai valori del 2001 e al tasso di sconto del 6,33 %).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto all'investimento regionale che la Spagna ha previsto di concedere alla Volkswagen Navarra S.A., dell'importo di 19 228 000 EUR in equivalente lordo di sovvenzione in valori attualizzati, assumendo come anno di base il 2001 e al tasso di sconto del 6,33 %, per il progetto relativo alla produzione ad Arazuri del nuovo modello Polo della VW, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87 del Trattato. Tale importo corrisponde a un'intensità dell'aiuto pari al 6,42 % dell'investimento sovvenzionabile, che è di 299 335 000 EUR in valori attualizzati.

Articolo 2

Ogni altro aiuto di Stato in aggiunta all'importo indicato all'articolo 1, che la Spagna voglia concedere alla Volkswagen Navarra SA per il progetto formante oggetto della presente decisione, sarà incompatibile con il mercato comune.

Articolo 3

Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, la Spagna informerà la Commissione delle misure adottate per conformarvisi.

Inoltre, entro l'aprile 2005 la Spagna presenterà una relazione indicante la capacità europea del gruppo VW nel dicembre 2004.

VI. CONCLUSIONE

- (64) La Commissione deve concludere che l'aiuto regionale che la Spagna intende concedere alla VW Navarra per il progetto in questione è compatibile con il mercato comune, purché non superi, in termini d'intensità dell'aiuto, il 6,42 % dei costi sovvenzionabili. La Commissione constata che i costi sovvenzionabili per il

⁽⁸⁾ Ai sensi del punto 3.2.d) della Disciplina automobili, l'incidenza sulla concorrenza è elevata quando il coefficiente tra la capacità del gruppo dopo e prima dell'investimento è pari o superiore a 1,01. Nel caso in oggetto, l'incidenza sulla concorrenza sarebbe elevata se, al compimento del progetto, la capacità della VW fosse di 4 299 873 autovetture all'anno o più.

Articolo 4

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2003.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2004

che modifica le decisioni 2000/585/CE e 97/222/CE per quanto riguarda l'importazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e taluni prodotti a base di carni di selvaggina in provenienza dall'Islanda

[notificata con il numero C(2004) 701]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/245/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21 *ter*, paragrafo 4, lettera b),

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a),

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafi 1 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/585/CE della Commissione ⁽⁶⁾ stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e carni di coniglio.
- (2) L'Islanda ha chiesto l'autorizzazione degli Stati membri ai fini dell'importazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e prodotti a base di tali carni.
- (3) L'Islanda presenta una situazione zoosanitaria soddisfacente, è autorizzata per l'importazione di carni delle specie bovina, ovina, caprina e suina e di carni di soli-pedi e figura già nell'elenco della decisione 94/85/CE della Commissione ⁽⁷⁾ per le carni fresche di pollame.
- (4) La decisione 97/222/CE della Commissione ⁽⁸⁾ reca l'elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne.
- (5) È opportuno autorizzare le importazioni dall'Islanda di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e prodotti a base di tali carni.
- (6) Occorre inoltre aggiornare, ove pertinente, il codice ISO di Serbia e Montenegro.
- (7) Le decisioni 2000/585/CE e 97/222/CE devono pertanto essere modificate.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2000/585/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁽²⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/89/CEE (GU L 300 del 23.11.1999, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2003/721/CE della Commissione (GU L 260 del 11.10.2003, pag. 21).

⁽⁴⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 18 del 23.1.2001, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 34).

⁽⁷⁾ GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE.

⁽⁸⁾ GU L 89 del 4.4.1997, pag. 39. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE.

Articolo 2

La parte II dell'allegato alla decisione 97/222/CE è sostituita dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 20 marzo 2004.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Che modifica la decisione 2000/585/CE

«ALLEGATO II

Garanzie in materia di polizia sanitaria da richiedere per la certificazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio

Paese		Codice del territorio	Artiodattili, esclusi i suini selvatici				Cinghiali				Selvaggina di penna				Solipedi selvatici		Leporidae (coniglio e lepre)				Altri mammiferi terrestri in libertà	
			Animali selvatici		Di allevamento		Animali selvatici		Di allevamento		Animali selvatici		Di allevamento				Animali selvatici		Conigli domestici			
			MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	M-C ⁽¹⁾ 1	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	M-C ⁽¹⁾ 1	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾
AR	Argentina	AR	—		—		—		—		D	8	I		—		C		H		—	
AU	Australia	AU	A	9	F		J	9	G		D	8	I		—		C		H		E	
BG	Bulgaria	BG	—		—		—		—		D		I		—		C		H		—	
		BG-1	A		F		—		—		D		I		—		C		H		—	
		BG-2	A		F		—		—		D		I		—		C		H		—	
		BG-3	—		—		—		—		D		I		—		C		H		—	
BR	Brasile	BR	—		—		—		—		—		—		—		C		H		—	
		BR-1	—		—		—		—		D	8	I		—		C		H		—	
BW	Botswana	BW	—		—		—		—		—		—		B		C		H		—	
		BW-01	A ^y	1, 2	F ^y	2, 3	—		—		—		—		B		C		H		—	
		BW-02	A ^x	1, 2	F ^x	2, 3	—		—		—		—		B		C		H		—	
CA	Canada	CA	A	9	F		J	9	G		D	8	I		—		C		H		E	
CH	Svizzera	CH	A		F		J		G		D		I		—		C		H		—	
CL	Cile	CL	A	9	F		—		—		D	8	I		—		C		H		—	
CY (*)	Cipro (*)	CY	A		F		J		G		D		I		—		C		H		E	
CZ (*)	Repubblica ceca (*)	CZ	A		F		J	7	G		D		I		—		C		H		E	

Paese		Codice del territorio	Artiodattili, esclusi i suini selvatici				Cinghiali				Selvaggina di penna				Solipedi selvatici		Leporidae (coniglio e lepre)				Altri mammiferi terrestri in libertà	
			Animali selvatici		Di allevamento		Animali selvatici		Di allevamento		Animali selvatici		Di allevamento				Animali selvatici		Conigli domestici			
			MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	M-C ⁽¹⁾ 1	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	M-C ⁽¹⁾ 1	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾
EE (*)	Estonia (*)	EE	A		F		J	7	G		D		I		—		C		H		E	
GL	Groenlandia	GL	A		F		—		—		D		—		—		C		H		E	
HR	Croazia	HR	A		F		—		—		D		I		—		C		H		—	
HU (*)	Ungheria (*)	HU	A		F		J	7	G		D		I		—		C		H		E	
IL	Israele	IL	—		—		—	—	—		D	8	I		—		C		H		—	
IS	Islanda	IS	A		F		—		—		D		I				—		H		—	
LT (*)	Lituania (*)	LT	A		F		J	7	G		D		I		—		C		H		E	
LV (*)	Lettonia(*)	LV	A		F		J	7	G		D		I		—		C		H		E	
MT (*)	Malta (*)	MT	A		F		J		G		D		I				C		H		E	
NA	Namibia	NA	—		—		—		—		—		—		B		C		H		—	
		NA-01	A	1, 2	F	2, 3	—		—		—		—		B		C		H		—	
NC	Nuova Caledonia	NC	A		F		—		—		—		—		—		C		H		—	
NZ	Nuova Zelanda	NZ	A	9	F		J	9	G		D	8	I		—		C		H		E	
PL (*)	Polonia (*)	PL	A		F		J	7	G		D		I		—		C		H		E	
RO	Romania	RO	A		F		—		—		D		I		—		C		H		E	
RU	Russia	RU	—		—	—	—		—		—		—	—	—		C		H		E	
		RU-1	—	—	F	5			—		—						C		H		E	
SI (*)	Slovenia (*)	SI	A		F		J	7	G		D		I		—		C		H		E	
SK (*)	Repubblica slovacca (*)	SK-1	A		F		—		—		D		I		—		C		H		E	
		SK-2	A		F		J	7	G		D		I		—		C		H		E	

Paese		Codice del territorio	Artiodattili, esclusi i suini selvatici				Cinghiali				Selvaggina di penna				Solipedi selvatici		Leporidae (coniglio e lepre)				Altri mammiferi terrestri in libertà	
			Animali selvatici		Di allevamento		Animali selvatici		Di allevamento		Animali selvatici		Di allevamento				Animali selvatici		Conigli domestici			
			MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	M-C ⁽¹⁾ 1	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	M-C ⁽¹⁾ 1	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾
SZ	Swaziland	SZ	—		—		—		—		—		—		B		C		H		—	
		SZ-01	A	1, 2	F	2, 3	—		—		—		—		B		C		H		—	
TH	Thailandia	TH	—		—		—		—		D	8	I		—		C		H		—	
TN	Tunisia	TN	—		—		—		—		D	8	I		—		C		H		—	
US	Stati Uniti d'America	US	A	9	F		J	9	G		D	8	I		—		C		H		—	
UY	Uruguay	UY	—		—		—		—		—		—		—		C		H		—	
ZA	Repubblica del Sud Africa	ZA	—		—		—		—		—		—		B		C		H		—	
		ZA-01	A	1, 2	F	2, 3	—		—						B		C		H		—	
ZW	Zimbabwe	ZW	—		—		—		—		—		—				C		H		—	
		ZW-01	—		—		—		—								C		H		—	
Paesi terzi compresi nell'elenco di cui alla parte prima dell'allegato della decisione 79/542/CEE e successive modifiche			—		—		—		—		—		—		—		C		H		—	

(*) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà membro a pieno titolo della Comunità.

(1) MC: Modello di certificato da compilare. Le lettere (A, B, C, D, ecc.) che figurano nella tabella corrispondono ai modelli di certificati sanitari di cui all'allegato III della presente decisione, da applicare per ogni categoria di carni fresche e di origine conformemente all'articolo 2 della presente decisione. Il trattino "—" indica che non sono consentite importazioni.

(2) SC: condizioni specifiche. I numeri (1, 2, 3, ecc.) che figurano nella tabella corrispondono alle condizioni specifiche che il paese esportatore deve fornire conformemente all'allegato IV. Tali garanzie supplementari devono essere inserite dal paese esportatore nella sezione V di ciascuno dei modelli di certificato riportati nell'allegato III.

NB:

(*) Possono essere importate nella Comunità le carni ottenute da animali macellati dopo il 7 luglio 2002 e prima del 23 dicembre 2002 e le carni ottenute da animali macellati dopo il 7 giugno 2003.

(*) Possono essere importate nella Comunità le carni ottenute da animali macellati dopo il 7 marzo 2002.»

ALLEGATO II

(Che modifica la decisione 97/222/CE)

«PARTE II

Paesi terzi e parti di paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità europea

Codice ISO	Paese di origine o relativa parte	1. Bovini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Ovini e caprini delle specie domestiche	1. Suini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini)	Solipedi delle specie domestiche	1. Pollame delle specie domestiche 2. Selvaggina da penna di allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Selvaggina da penna	Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
AR	Argentina AR-1 ⁽¹⁾	C	C	C	A	A	A	C	C	—	A	D	—
	Argentina AR-3 ⁽¹⁾	A ⁽⁴⁾	A ⁽⁴⁾	C	A	A	A	C	C	—	A	D	—
AU	Australia	A	A	A	A	D	A	A	A	—	A	D	A
BG	Bulgaria BG	D	D	D	A	D	A	D	D	—	A	D	—
	Bulgaria BG-1	A	A	D	A	D	A	A	D	—	A	D	—
	Bulgaria BG-2	A	A	D	A	D	A	A	D	—	A	D	—
	Bulgaria BG-3	D	D	D	A	D	A	D	D	—	A	D	—
BH	Bahrein	B	B	B	B	—	A	C	C	—	A	—	—
BR	Brasile	C	C	C	A	D	A	C	C	—	A	D	—
	Brasile BR-1	C	C	C	A	A	A	C	C	—	A	A	—
BW	Botswana	B	B	B	B	—	A	B	B	A	A	—	—
BY	Bielorussia	C	C	C	B	—	A	C	C	—	A	—	—
CA	Canada	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
CH	Svizzera	A	A	A	A	A	A	A	D	—	A	A	—

Codice ISO	Paese di origine o relativa parte	1. Bovini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Ovini e caprini delle specie domestiche	1. Suini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini)	Solipedi delle specie domestiche	1. Pollame delle specie domestiche 2. Selvaggina da penna di allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Selvaggina da penna	Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
CL	Cile	A	A	A	A	A	A	B	B	—	A	A	—
CN	Repubblica popolare cinese	B	B	B	B	B	A	B	B	—	A	B	—
CO	Colombia	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
CY (*)	Cipro (*)	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
CZ (*)	Repubblica ceca (*)	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
EE (*)	Estonia (*)	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
ET	Etiopia	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
GL	Groenlandia	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	A	A
HK	Hong Kong	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	—	—
HR	Croazia	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	—
HU (*)	Ungheria (*)	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
IL	Israele	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	D	—
IN	India	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
IS	Islanda	B	B	B	A	A	A	B	B	—	A	A	—
KE	Kenia	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
KR	Rep. di Corea	—	—	—	—	D	A	—	—	—	A	D	—
LT (*)	Lituania (*)	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
LV (*)	Lettonia (*)	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A

Codice ISO	Paese di origine o relativa parte	1. Bovini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Ovini e caprini delle specie domestiche	1. Suini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini)	Solipedi delle specie domestiche	1. Pollame delle specie domestiche 2. Selvaggina da penna di allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Selvaggina da penna	Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
MA	Marocco	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
MG	Madagascar	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	D	—
MK	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (**)	A	A	B	A	—	A	B	B	—	A	—	—
MT (*)	Malta (*)	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
MU	Maurizio	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
MX	Messico	A	D	D	A	D	A	D	D	—	A	D	—
MY	Malaysia MY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Malaysia — MY1	—	—	—	—	D	A	—	—	—	A	D	—
NA	Namibia (*)	B	B	B	B	D	A	B	B	A	A	D	—
NZ	Nuova Zelanda	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
PL (*)	Polonia (*)	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
PY	Paraguay	C	C	C	B	—	A	C	C	—	A	—	—
RO	Romania	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	A
RU	Russia	C	C	C	B	—	A	C	C	—	A	—	A
SC	Serbia e Montenegro	D	D	D	A	D	A	C	C	—	A	—	—
	Serbia e Montenegro SC-1	D	D	D	A	D	A	C	D	—	A	—	—
	Serbia e Montenegro SC-2	D	D	D	A	D	A	C	C	—	A	—	—

Codice ISO	Paese di origine o relativa parte	1. Bovini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Ovini e caprini delle specie domestiche	1. Suini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini)	Solipedi delle specie domestiche	1. Pollame delle specie domestiche 2. Selvaggina da penna di allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Selvaggina da penna	Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
SG	Singapore	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	—	—
SI (*)	Slovenia (*)	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
SK (*)	Repubblica slovacca (*)	A	A	—	A	A	A	A	—	—	A	A	A
	Repubblica Slovacca SK-1 (*)	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	A
	Repubblica slovacca SK-2 (*)	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
SZ	Swaziland	B	B	B	B	—	A	B	B	A	A	—	—
TH	Thailandia	B	B	B	B	A	A	B	B	—	A	D	—
TN	Tunisia	C	C	B	B	A	A	B	B	—	A	D	—
TR	Turchia	—	—	—	—	D	A	—	—	—	A	D	—
UA	Ucraina	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—	—
US	Stati Uniti d'America	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	—
UY	Uruguay	C	C	B	A	D	A	—	—	—	A	D	—
ZA	Repubblica del Sud Africa ⁽¹⁾	C	C	C	A	D	A	C	C	A	A	D	—
ZW	Zimbabwe ⁽¹⁾	C	C	B	A	D	A	B	B	—	A	D	—

(*) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà membro a pieno titolo della Comunità.

(**) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: il codice provvisorio non inficia la denominazione definitiva del paese, che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati attualmente in corso nell'ambito delle Nazioni Unite.

⁽¹⁾ Cfr. parte III: requisiti di trattamento per i prodotti a base di carne pastorizzati o essiccati.

⁽²⁾ Per i prodotti a base di carne preparati da carni fresche di suini delle specie domestiche conformemente alla decisione 98/371/CE e successive modifiche.

⁽³⁾ Per i prodotti a base di carne preparati da carni fresche di artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini).

⁽⁴⁾ Per prodotti a base di carne preparati da carni fresche ottenute da animali macellati dopo il 1° marzo 2002.

— Non è stabilito alcun certificato e i prodotti a base di carne non sono autorizzati.»

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 207 del 5 agosto 2002)

A pagina 33, requisito 172, riga FR, seconda colonna:

anziché: «CARTE DE CONTROLEUR»,

leggi: «CARTE DE CONTRÔLEUR».

A pagina 33, requisito 172, riga FI, prima colonna:

anziché: «KULJETTAJA KORTTILLA»,

leggi: «KULJETTAJAKORTTI».

A pagina 33, requisito 172, riga FI, seconda colonna:

anziché: «VALVONTA KORTILLA»,

leggi: «VALVONTAKORTTI».

A pagina 33, requisito 172, riga FI, terza colonna:

anziché: «TESTAUSASEMA KORTILLA»,

leggi: «KORJAAMOKORTTI».

A pagina 33, requisito 172, riga FI, quarta colonna:

anziché: «YRITYSKORTILLA»,

leggi: «YRITYSKORTTI».

A pagina 35, requisito 178, colonna LATO ANTERIORE, CARTA DEL CONDUCENTE, stampa di fondo:

anziché: «KULJETTAJAKORTILLA»,

leggi: «KULJETTAJAKORTTI».

A pagina 35, requisito 178, colonna LATO ANTERIORE, CARTA DI CONTROLLO, stampa di fondo:

anziché: «CARTE DE CONTROLEUR»,

leggi: «CARTE DE CONTRÔLEUR».

A pagina 35, requisito 178, colonna LATO ANTERIORE, CARTA DI CONTROLLO, stampa di fondo:

anziché: «VALVONTAKORTILLA»,

leggi: «VALVONTAKORTTI».

A pagina 35, requisito 178, colonna LATO ANTERIORE, CARTA DELL'OFFICINA, stampa di fondo:

sostituire il neretto: «CARTA DELL'OFFICINA»,

con la stampa di fondo: «CARTA DELL'OFFICINA».

A pagina 35, requisito 178, colonna LATO ANTERIORE, CARTA DELL'OFFICINA, stampa di fondo:

sostituire il neretto «WERKPLAATSKAART»,

con la stampa di fondo: «WERKPLAATSKAART».

A pagina 35, requisito 178, colonna LATO ANTERIORE, CARTA DELL'OFFICINA, stampa di fondo:

anziché: «TESTAUSASEMAKORTILLA»,

leggi: «KORJAAMOKORTTI».

A pagina 35, requisito 178, colonna LATO ANTERIORE, CARTA DELL'AZIENDA, stampa di fondo:

anziché: «YRITYKORTILLA»,

leggi: «YRITYSKORTTI».

Alle pagine 75 e 76, punto 2.71 (NationAlpha):

anziché:

«Assegnazione valore:

' '	Informazione non disponibile,
'A'	Austria,
'AL'	Albania,
'AND'	Andorra,
'ARM'	Armenia,
'AZ'	Azerbaigian,
'B'	Belgio,
'BG'	Bulgaria,
'BIH'	Bosnia Erzegovina,
'BY'	Bielorussia,
'CH'	Svizzera,
'CY'	Cipro,
'CZ'	Repubblica ceca,
'D'	Germania,
'DK'	Danimarca,
'E'	Spagna,
'EST'	Estonia,
'F'	Francia,
'FIN'	Finlandia,
'FL'	Liechtenstein,
'FR'	Isole Faer Øer,
'UK'	Regno Unito, Alderney, Guernsey, Jersey, Isola di Man, Gibilterra,
'GE'	Georgia,
'GR'	Grecia,
'H'	Ungheria,
'HR'	Croazia,
'I'	Italia,
'IRL'	Irlanda,
'IS'	Islanda,
'KZ'	Kazakistan,
'L'	Lussemburgo,
'LT'	Lituania,
'LV'	Lettonia,
'M'	Malta,
'MC'	Monaco,
'MD'	Repubblica di Moldavia,
'MK'	Macedonia,
'N'	Norvegia,
'NL'	Paesi Bassi,
'P'	Portogallo,
'PL'	Polonia,
'RO'	Romania,
'RSM'	San Marino,
'RUS'	Federazione russa,
'S'	Svezia,
'SK'	Slovacchia,
'SLO'	Slovenia,
'TM'	Turkmenistan,
'TR'	Turchia,
'UA'	Ucraina,
'V'	Città del Vaticano,
'YU'	Iugoslavia,
'UNK'	Non noto,
'EC'	Comunità europea,
'EUR'	Resto d'Europa,
'WLD'	Resto del mondo.»

leggi:

«Assegnazione valore:

' '	Informazione non disponibile,
'A '	Austria,
'AL '	Albania,
'AND'	Andorra,
'ARM'	Armenia,
'AZ '	Azerbaigian,
'B '	Belgio,
'BG '	Bulgaria,
'BIH'	Bosnia Erzegovina,
'BY '	Bielorussia,
'CH '	Svizzera,
'CY '	Cipro,
'CZ '	Repubblica ceca,
'D '	Germania,
'DK '	Danimarca,
'E '	Spagna,
'EST'	Estonia,
'F '	Francia,
'FIN'	Finlandia,
'FL '	Liechtenstein,
'FR '	Isole Faer Øer,
'UK '	Regno Unito, Alderney, Guernsey, Jersey, Isola di Man, Gibilterra,
'GE '	Georgia,
'GR '	Grecia,
'H '	Ungheria,
'HR '	Croazia,
'I '	Italia,
'IRL'	Irlanda,
'IS '	Islanda,
'KZ '	Kazakistan,
'L '	Lussemburgo,
'LT '	Lituania,
'LV '	Lettonia,
'M '	Malta,
'MC '	Monaco,
'MD '	Repubblica di Moldavia,
'MK '	Macedonia,
'N '	Norvegia,
'NL '	Paesi Bassi,
'P '	Portogallo,
'PL '	Polonia,
'RO '	Romania,
'RSM'	San Marino,
'RUS'	Federazione russa,
'S '	Svezia,
'SK '	Slovacchia,
'SLO'	Slovenia,
'TM '	Turkmenistan,
'TR '	Turchia,
'UA '	Ucraina,
'V '	Città del Vaticano,
'YU '	Iugoslavia,
'UNK'	Non noto,
'EC '	Comunità europea,
'EUR'	Resto d'Europa,
'WLD'	Resto del mondo.»

A pagina 79, punto 2.87 (Region Alpha):

anziché:

«Assegnazione valore:

\ ' ,	Informazione non disponibile,
Spagna:	
'AN'	Andalusia,
'AR'	Aragona,
'AST'	Asturie,
'C'	Cantabria,
'CAT'	Catalogna,
'CL'	Castilla-León,
'CM'	Castilla-La-Mancha,
'CV'	Valencia,
'EXT'	Estremadura,
'G'	Galizia,
'IB'	Baleari,
'IC'	Canarie,
'LR'	La Rioja,
'M'	Madrid,
'MU'	Murcia,
'NA'	Navarra,
'PV'	Paesi Baschi»,

leggi:

«Assegnazione valore:

\ ' ,	Informazione non disponibile,
Spagna:	
'AN ' ,	Andalusia,
'AR ' ,	Aragona,
'AST'	Asturie,
'C ' ,	Cantabria,
'CAT'	Catalogna,
'CL ' ,	Castilla-León,
'CM ' ,	Castilla-La-Mancha,
'CV ' ,	Valencia,
'EXT'	Estremadura,
'G ' ,	Galizia,
'IB ' ,	Baleari,
'IC ' ,	Canarie,
'LR ' ,	La Rioja,
'M ' ,	Madrid,
'MU ' ,	Murcia,
'NA ' ,	Navarra,
'PV ' ,	Paesi Baschi».

A pagina 85, punto 2.119 (VuCardIWData):

anziché:

«VuCardIWData ::= SEQUENCE {

noOfIWRecords	INTEGER(0..216-1),
vuCardIWRecords	SET SIZE(noOfIWRecords) OF VuCardIWRecord»,

leggi:

«VuCardIWData ::= SEQUENCE {

noOfIWRecords	INTEGER(0..2 ¹⁶ -1),
vuCardIWRecords	SET SIZE(noOfIWRecords) OF VuCardIWRecord»

A pagina 93, punto 2.153 (VuTimeAdjustementRecord), prima e seconda colonna, prima riga:

sopprimere:

«oldTimeValue TimeReal».

A pagina 123, requisito TCS_409:

anziché:

«I valori sotto indicati, usati per fornire le dimensioni nella tabella precedente, sono i valori minimo e massimo del numero di registrazioni che la struttura dei dati della carta dell'officina deve utilizzare:

		Min	Max
n ₁	NoOfEventsPerType	3	3
n ₂	NoOfFaultsPerType	6	6
n ₃	NoOfCardVehicleRecords	4	8
n ₄	NoOfCardPlaceRecords	6	8
n ₆	CardActivityLengthRange	88	255
n ₅	NoOfCalibrationRecords	198 byte (1 giorno * 93 cambi di attività)	492 byte (1 giorno * 240 cambi di attività)»

leggi:

«I valori sotto indicati, usati per fornire le dimensioni nella tabella precedente, sono i valori minimo e massimo del numero di registrazioni che la struttura dei dati della carta dell'officina deve utilizzare:

		Min	Max
n ₁	NoOfEventsPerType	3	3
n ₂	NoOfFaultsPerType	6	6
n ₃	NoOfCardVehicleRecords	4	8
n ₄	NoOfCardPlaceRecords	6	8
n ₅	NoOfCalibrationRecords	88	255
n ₆	CardActivityLengthRange	198 byte (1 giorno * 93 cambi di attività)	492 byte (1 giorno * 240 cambi di attività)»

A pagina 126, requisito TCS_418:

sopprimere:

«	CardNumberInformation			
	CardType	1	1	{00}
	CardIssuingMemberState	1	1	{00}
	CardNumber	16	16	{20..20}».

A pagina 153, punto 2.2.2 (Tipi di messaggi), tabella, nona colonna, nona riga (che inizia con «38 400 Bd»):

anziché: «ED»

leggi: «EE».

A pagina 188, requisito CPR_074, tabella 39, quarta colonna, quinta riga:

anziché: «da 0 a 8 031 m»,

leggi: «da 0 a 8,031 m».

A pagina 188, requisito CPR_074, tabella 39, quarta colonna, terza riga:

anziché: «0 a + da 0 a + 21 055 406 km km»,

leggi: «da 0 a + 21 055 406 km».

A pagina 188, requisito CPR_074, tabella 39, quarta colonna, nona riga:

anziché: «0 a da 0 a 250 996 km/h km/h»,

leggi: «da 0 a 250,996 km/h».

A pagina 188, requisito CPR_074, tabella 39, ultima casella a destra, undicesima riga:

anziché: «Cfr. informazioni dettagliate nella Tabella 44»,

leggi: «Cfr. informazioni dettagliate nella Tabella 42».

A pagina 226, punto 8 (Fondamento logico), matrice:

anziché:

[illegible]

[illegible]

		Minacce																	Obiettivi IT												
		T.Access	T.Identification	T.Faults	T.Tests	T.Design	T.Calibration_Parameters	T.Card_Data_Exchange	T.Clock	T.Environment	T.Fake_Devices	T.Hardware	T.Motion_Data	T.Non_Activated	T.Output_Data	T.Power_Supply		T.Security_Data	T.Software	T.Stored_Data	O.Access	O.Accountability	O.Audit	O.Authentication	O.Integrity	O.Output	O.Processing	O.Reliability	O.Secured_Data_Exchange		
Accuratezza																															
ACR_201	Strategia di controllo del flusso di informazioni						x			x		x																x	x		
ACR_202	Trasferimenti interni														x											x	x	x			
ACR_203	Trasferimenti interni														x								x								
ACR_204	Integrità dati memorizzati																			x				x				x			
ACR_205	Integrità dati memorizzati																			x			x								
Affidabilità																															
RLB_201	Prove fabbricazione					x	x																						x		
RLB_202	Prove automatiche				x							x				x			x										x		
RLB_203	Prove automatiche											x				x			x				x								
RLB_204	Analisi software						x												x										x		
RLB_205	Input software																		x						x	x	x				
RLB_206	Apertura involucro						x			x		x			x			x	x	x						x			x		
RLB_207	Sabotaggio hardware											x																	x		
RLB_208	Sabotaggio hardware											x											x								
RLB_209	Interruzioni alimentazione															x													x		
RLB_210	Interruzioni alimentazione															x							x								
RLB_211	Azzeramento					x																							x		
RLB_212	Disponibilità dati																									x	x				
RLB_213	Estrazione carta																												x		
RLB_214	Chiusura errata sessione carta																							x							
RLB_215	Applicazioni multiple																												x		
Scambio di dati																															
DEX_201	Importazione sicura dati di movimento												x																	x	
DEX_202	Importazione sicura dati di movimento												x							x											
DEX_203	Importazione sicura dati carta																													x	
DEX_204	Importazione sicura dati carta																														
DEX_205	Esportazione sicura dati verso carta																													x	
DEX_206	Prova d'origine																														
DEX_207	Prova d'origine																														
DEX_208	Esportazione sicura verso dispositivi esterni																														

[illegible]

leggi:

887

	«Minacce»																	Obiettivi IT										
	T.Access	T.Identification	T.Faults	T.Tests	T.Design	T.Calibration_Parameters	T.Card_Data_Exchange	T.Clock	T.Environment	T.Fake_Devices	T.Hardware	T.Motion_Data	T.Non_Activated	T.Output_Data	T.Power_Supply		T.Security_Data	T.Software	T.Stored_Data	O.Access	O.Accountability	O.Audit	O.Authentication	O.Integrity	O.Output	O.Processing	O.Reliability	O.Secured_Data_Exchange
	Mezzi fisici, procedure e personale																											
Sviluppo			x	x	x																							
Fabbricazione				x	x																							
Consegna													x															
Attivazione	x												x															
Generazione dati sicurezza																		x										
Trasmissione dati sicurezza																		x										
Disponibilità carta		x																										
Una carta conducente		x																										
Rintracciabilità carta		x																										
Officine autorizzate						x		x																				
Calibratura regolare di controllo						x		x			x				x			x										
Officine fidate						x		x																				
Conducenti fidati		x																										
Controlli applicazione legislatura		x				x		x	x		x		x		x		x	x										
Aggiornamenti software																		x										
Funzioni di sicurezza																												
Identificazione e autenticazione																												
UIA_201	Identificazione sensore									x		x											x					x
UIA_202	Identità sensore									x		x										x						x
UIA_203	Autenticazione sensore									x		x										x						x
UIA_204	Reidentificazione e riautenticazione sensore									x		x										x						x
UIA_205	Autenticazione impossibile									x		x										x						
UIA_206	Autenticazione fallita									x		x										x					x	
UIA_207	Identificazione utente	x	x							x										x			x					x
UIA_208	Identità utente	x	x							x										x			x					
UIA_209	Autenticazione utente	x	x							x										x			x					x
UIA_210	Riautenticazione utente	x	x							x										x			x					x
UIA_211	Misure di autenticazione	x	x							x										x			x					
UIA_212	Controlli PIN	x	x				x		x											x			x					
UIA_213	Autenticazione impossibile	x	x							x										x			x					
UIA_214	Autenticazione fallita	x	x							x												x						
UIA_215	Identificazione utente remoto	x	x																	x			x					x
UIA_216	Identità utente remoto	x	x																	x			x					
UIA_217	Autenticazione utente remoto	x	x																	x			x					x
UIA_218	Misure di autenticazione	x	x																	x			x					
UIA_219	Autenticazione impossibile	x	x																	x			x					
UIA_220	Autenticazione fallita	x	x																									

		Minacce																Obiettivi IT											
		T.Access	T.Identification	T.Faults	T.Tests	T.Design	T.Calibration_Parameters	T.Card_Data_Exchange	T.Clock	T.Environment	T.Fake_Devices	T.Hardware	T.Motion_Data	T.Non_Activated	T.Output_Data	T.Power_Supply		T.Security_Data	T.Software	T.Stored_Data	O.Access	O.Accountability	O.Audit	O.Authentication	O.Integrity	O.Output	O.Processing	O.Reliability	O.Secured_Data_Exchange
UIA_221	Identificazione dispositivo di gestione	x	x																		x			x					
UIA_222	Autenticazione dispositivo di gestione	x	x																		x			x					
UIA_223	Autenticazione impossibile	x	x																		x			x					
Controllo dell'accesso																													
ACC_201	Strategia di controllo dell'accesso	x					x		x									x		x	x								
ACC_202	Diritti di accesso alle funzioni	x					x		x												x								
ACC_203	Diritti di accesso alle funzioni	x					x		x												x								
ACC_204	ID VU																		x	x									
ACC_205	ID sensore collegato									x										x	x								
ACC_206	Dati calibratura	x					x													x	x								
ACC_207	Dati calibratura						x													x	x								
ACC_208	Dati regolazione ora								x											x	x								
ACC_209	Dati regolazione ora								x											x	x								
ACC_210	Dati sicurezza																	x		x	x								
ACC_211	Struttura file e condizioni d'accesso	x					x											x		x	x								
Responsabilità																													
ACT_201	Responsabilità conducenti																				x								
ACT_202	Dati ID VU																				x	x							
ACT_203	Responsabilità officine																				x								
ACT_204	Responsabilità agenti di controllo																				x								
ACT_205	Responsabilità movimento veicolo																				x								
ACT_206	Modifica dati responsabilità																			x					x			x	
ACT_207	Modifica dati responsabilità																			x					x			x	
Verifica																													
AUD_201	Registrazioni di verifica																					x							
AUD_202	Elenco verifica anomalie	x					x				x	x		x	x					x			x						
AUD_203	Regole di memorizzazione registrazioni di verifica																					x							
AUD_204	Registrazioni di verifica sensore																					x							
AUD_205	Strumenti di verifica																					x							
Riutilizzo																													
REU_201	Riutilizzo																	x										x	x

		Minacce															Obiettivi IT											
		T.Access	T.Identification	T.Faults	T.Tests	T.Design	T.Calibration_Parameters	T.Card_Data_Exchange	T.Clock	T.Environment	T.Fake_Devices	T.Hardware	T.Motion_Data	T.Non_Activated	T.Output_Data	T.Power_Supply		T.Security_Data	T.Software	T.Stored_Data	O.Access	O.Accountability	O.Audit	O.Authentication	O.Integrity	O.Output	O.Processing	O.Reliability
Accuratezza																												
ACR_201	Strategia di controllo del flusso di informazioni						x			x		x														x	x	
ACR_202	Trasferimenti interni													x											x	x	x	
ACR_203	Trasferimenti interni													x								x						
ACR_204	Integrità dati memorizzati																		x				x				x	
ACR_205	Integrità dati memorizzati																		x			x						
Affidabilità																												
RLB_201	Prove fabbricazione				x	x																						x
RLB_202	Prove automatiche			x							x				x				x									x
RLB_203	Prove automatiche										x				x				x			x						
RLB_204	Analisi software					x													x									x
RLB_205	Input software																		x					x	x	x		
RLB_206	Apertura involucro					x			x		x			x			x	x	x						x		x	
RLB_207	Sabotaggio hardware										x																	x
RLB_208	Sabotaggio hardware										x											x						
RLB_209	Interruzioni alimentazione														x													x
RLB_210	Interruzioni alimentazione														x							x						
RLB_211	Azzeramento			x																								x
RLB_212	Disponibilità dati																									x	x	
RLB_213	Estrazione carta																											x
RLB_214	Chiusura errata sessione carta																						x					
RLB_215	Applicazioni multiple																											x
Scambio di dati																												
DEX_201	Importazione sicura dati di movimento											x																x
DEX_202	Importazione sicura dati di movimento											x										x						
DEX_203	Importazione sicura dati carta						x																					x
DEX_204	Importazione sicura dati carta						x															x						
DEX_205	Esportazione sicura dati verso carta						x																					x
DEX_206	Prova d'origine													x											x			
DEX_207	Prova d'origine													x											x			
DEX_208	Esportazione sicura verso dispositivi esterni													x											x			

		Minacce															Obiettivi IT											
		T.Access	T.Identification	T.Faults	T.Tests	T.Design	T.Calibration_Parameters	T.Card_Data_Exchange	T.Clock	T.Environment	T.Fake_Devices	T.Hardware	T.Motion_Data	T.Non_Activated	T.Output_Data	T.Power_Supply		T.Security_Data	T.Software	T.Stored_Data	O.Access	O.Accountability	O.Audit	O.Authentication	O.Integrity	O.Output	O.Processing	O.Reliability
Crittografia																												
CSP_201	Algoritmi																										X	X
CSP_202	Generazione chiavi																										X	X
CSP_203	Distribuzione chiavi																										X	X
CSP_204	Accesso a chiavi																										X	X
CSP_205	Distruzione chiavi																										X	X

Rettifica del regolamento (CE) n. 442/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che stabilisce gli importi unitari degli acconti sui contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2002/2003

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 72 dell'11 marzo 2004)

Nel sommario e a pagina 51 nel titolo e nell'articolo 1:

anziché: «campagna di commercializzazione 2002/2003»,

leggi: «campagna di commercializzazione 2003/2004».

A pagina 51, nell'articolo 1, alle lettere b) ed e):

anziché: «86,50 EUR»,

leggi: «96,83 EUR».